



Corte Militare di Appello

RELAZIONE
sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno
2020

Il Presidente
Giuseppe Mazzi



Roma, 26 febbraio 2021

“Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà”

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene

INDICE

1. Premessa.

2. I provvedimenti adottati per affrontare l'emergenza sanitaria:

- 2.1. Corte militare di appello.
- 2.2. Tribunali militari.
- 2.3. Problematiche interpretative.
- 2.4. Il contributo della Sanità militare e delle Forze armate nell'azione di contrasto alla pandemia.

3. Dati statistici.

4. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare.

- 4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019.
- 4.2. Reato di lesioni personale di cui all'articolo 223 del codice penale militare.
- 4.3. Particolare tenuità del fatto rispetto ai reati a tutela del rapporto di gerarchia.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2019.

- 5.1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria.
- 5.2. Pene pecuniarie: procedura di esecuzione.
- 5.3. Reati contro il servizio militare: diserzione; simulazione di infermità; dispersione di cose mobili militari.
- 5.4. Reati contro la disciplina militare.
- 5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.
- 5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.
- 5.7. Reati contro la persona: diffamazione.
- 5.8. Messa alla prova.
- 5.9. Questioni processuali.
- 5.10. Il Tribunale militare di sorveglianza.

6. Considerazioni finali.

7. Tavole statistiche e Grafici

1. Premessa.

Anche nella giustizia militare, come per ogni altro settore della società e della pubblica amministrazione, l'anno 2020 è stato pesantemente segnato dalla emergenza sanitaria, che ha costretto sia ad una diversa organizzazione degli uffici, sia a modificare le modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, con riflessi inevitabili anche in relazione ai dati statistici, che già negli anni passati avevano registrato una progressiva diminuzione e quest'anno si sono rivelati ancora più esigui.

Ha purtroppo subito un temporaneo rallentamento anche l'esame parlamentare dei progetti per la riforma della legislazione penale militare, che si auspica possano essere portati avanti fino alla definitiva approvazione. Da questo punto di vista appare di buon auspicio la conferma del Ministro della difesa, on.le Lorenzo Guerini, che già conosce bene le problematiche della giustizia militare e potrà dare continuità alla azione degli uffici ministeriali anche nella necessaria opera di adeguamento normativo.

Senza ripetere concetti già sviluppati nella Relazione dell'anno passato, è opportuno solo ricordare che a fine 2018 sono state presentate alla Camera dei Deputati due proposte di legge – n. 1242 (Cirielli) e n. 1402 (Aresta ed altri) – che si propongono di incidere sul concetto di reato militare e sui limiti della giurisdizione militare. Nel giugno 2019 al Senato della Repubblica è stato inoltre presentato il disegno di legge n. 1343 (Tesei ed altri), che, sia pure con un diverso approccio metodologico, persegue gli stessi obiettivi, di revisione della legge penale militare, dei progetti di legge presentati alla Camera.

E' da segnalare che nel 2020 ha avuto finalmente conclusione, sotto il profilo del diritto internazionale, la vicenda dei due fucilieri della Marina militare italiana facenti parte di Nuclei militari di protezione contro la pirateria e messi sotto processo in India. Il Tribunale internazionale sul diritto del mare, infatti, il 2 luglio 2020, ha emanato la propria sentenza, nella quale è stabilito che *“i Marines hanno diritto all'immunità in relazione agli atti che hanno commesso durante l'incidente del 15 febbraio 2012 e che l'India è esclusa dall'esercitare la propria giurisdizione”* e, *“prendendo atto dell'impegno assunto dall'Italia nel corso del procedimento di riprendere le sue indagini penali sugli eventi del 15 febbraio 2012, che l'India deve prendere le misure necessarie per cessare di esercitare la propria giurisdizione penale sui marines e che non sono necessari altri rimedi”*.

Nel prossimo paragrafo saranno presi in esame in modo dettagliato, anzitutto, i provvedimenti che, in tema di prevenzione dei contagi per COVID 19, sono stati adottati presso la Corte militare di appello e presso i Tribunali militari.

E' dedicato inoltre uno spazio adeguato ad alcuni profili di particolare rilievo dell'intervento delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, nell'opera di contenimento della diffusione della pandemia. Non è dubbio infatti che i militari siano stati chiamati a svolgere funzioni fondamentali nella gestione della emergenza. Un meritato plauso va in particolare alla Sanità Militare, che è stata chiamata in molteplici casi a fornire il proprio ausilio alle strutture sanitarie civili.

Per quello che concerne gli uffici della giustizia militare, non posso che mostrare compiacimento per il senso di responsabilità e la serietà con cui tutto il personale che opera negli uffici giudicanti militari (magistrati, impiegati civili, personale militare) ha affrontato la situazione di emergenza. Con la partecipazione vigile, ma collaborativa, di tutti ed in particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei rappresentanti sindacali, sono state adottate e rispettate da ognuno le cautele necessarie, ma si è anche garantita una continua presenza in ufficio, con le necessarie turnazioni, del personale indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività indifferibili degli uffici, senza che dovesse essere segnalata alcuna disfunzione, ovvero omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività giudiziarie.

Mi è capitato di rileggere, nel "Principe" di Machiavelli, il brano in cui si afferma che il principe *"non può fondarsi sopra quello che vede ne' tempi quieti, quando e' cittadini hanno bisogno dello stato; perché allora ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole morire per lui, quando la morte è discosto; ma ne' tempi avversi, quando lo stato ha bisogno de' cittadini, allora se ne trova pochi"*.

L'ironia e l'arguzia dell'illustre scrittore toscano fanno sorridere ma, alla prova dei fatti, l'esperienza del 2020 ha invece dimostrato che quando occorre, quando la serietà, lo spirito di sacrificio, il coraggio a volte, dei cittadini, vengono messi alla prova ("ne' tempi avversi"), allora si vede che questi, nella generalità, svolgono il proprio dovere, senza tirarsi indietro. Lo si è visto per il personale sanitario, che ha avuto tanti lutti, e per gli appartenenti alle Forze armate: io posso, per quella piccola istituzione che è la giustizia militare, testimoniare che ugualmente ognuno ha continuato a svolgere encomiabilmente il proprio servizio.

Nel concludere questa breve premessa vorrei ringraziare i colleghi della magistratura militare ed il personale della Corte, che hanno contribuito alla redazione della presente Relazione.

2. I provvedimenti adottati per affrontare l'emergenza sanitaria:

2.1. Corte militare di appello.

E' trascorso un anno da quando, il 26 febbraio 2020, ormai palesandosi in tutta la sua gravità la nota pandemia Covid-19, al termine di una meditata riflessione che ha tenuto conto di molteplici elementi, sono giunti alla determinazione di non procedere alla celebrazione della Cerimonia di inaugurazione, in forma pubblica e solenne, dell'anno giudiziario militare 2020, già prevista per il 28 febbraio successivo e di investire il Consiglio della

Magistratura Militare della finale decisione se annullare la forma pubblica della manifestazione o rinviarla ad altra data.

Nella lettera inviata al Consiglio ho espresso tutto il rammarico di una decisione che, dettata dalla doverosa esigenza di massima cautela ed in analogia a quanto già prudenzialmente adottato, o in via di attuazione, da parte di altre Istituzioni, è giunta quando il rilevante sforzo organizzativo dell'evento era stato portato a compimento sia sotto il profilo logistico, anche in relazione alla gestione dei numerosi inviti di Autorità ed invitati residenti sull'intero territorio nazionale, sia sotto quello della stesura degli interventi da parte delle autorevoli figure istituzionali previste e della stessa Relazione sullo stato della Giustizia Militare nell'anno 2019, già stampata nel necessario numero di copie.

Nell'investire il Consiglio della Magistratura Militare ho anche espresso il parere che, qualora l'eventuale differimento della cerimonia fosse andato oltre la metà di aprile del 2020, sarebbe stato preferibile annullarne la forma ufficiale e diffondere il testo della Relazione sia agli invitati sia mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Militare, onde evitarne una fisiologica obsolescenza che ne avrebbe vanificato o fortemente ridotto il messaggio comunicativo.

Il Consiglio della Magistratura Militare, nella seduta del 28 aprile 2020, con Delibera del plenum n. 7026, considerando la situazione sanitaria in atto e le misure restrittive adottate con efficacia in tutto il territorio nazionale per contrastare la diffusione dell'epidemia, concordando, giungeva alla determinazione di non procedere alla manifestazione in forma pubblica e solenne ma di comunicare i dati relativi all'amministrazione della Giustizia Militare nei modi anzidetti, con l'invio alle autorità e la diffusione via internet della Relazione inaugurale.

Nel frattempo le norme emergenziali emanate dal Governo per arginare il fenomeno pandemico, a partire dal D.L. 23 febbraio 2020, n.6, dal DPCM del 25 febbraio 2020 e dalla Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, pur non prevedendo inizialmente alcuna prescrizione specifica per gli uffici giudiziari non compresi nelle aree colpite dall'infezione o ad esse limitrofe, hanno comunque consigliato l'adozione di urgenti provvedimenti che hanno direttamente riguardato l'attività giudiziaria, sia in ordine alle modalità di celebrazione dei processi, raccomandando il massimo distanziamento sociale ed il rinvio – ove possibile – della convocazione di persone da esaminare che dovevano sottoporsi a lunghi viaggi, sia relativamente alle misure di natura igienico-preventiva che incombevano sui Capi degli Uffici Giudiziari, nella delicata veste di “datore di lavoro”.

Infatti la normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le ragioni di urgenza determinate dall'improvviso espandersi del contagio, in ambito prima delimitato ad alcuni territori e poi nazionale, hanno reso necessario adottare provvedimenti di urgenza, comunicati a tutto il personale.

In particolare, in data 26 febbraio, sono state adottate, dal Presidente della Corte militare di appello, unitamente al Procuratore Generale militare presso la C.M.A., le “*Direttive in tema di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”. Inoltre, con gli Ordini di servizio del Presidente della Corte n. 296 e 297, in data 9 e 12 marzo 2020, è stato deliberato, per tutto il personale, senza distinzione di ruoli o di incarichi (ivi compreso il personale militare per il quale si è trattato di una modalità di prestazione del servizio del tutto innovativa), il ricorso alla modalità di **lavoro agile** quale forma di flessibilità organizzata, con l'individuazione delle attività indifferibili, in relazione alle quali è stata richiesta la presenza presso le varie articolazioni della Corte inizialmente di sole tre persone, secondo un criterio di turnazione che comunque ha cercato di favorire i lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio o quelli più bisognosi di flessibilità dell'orario di lavoro.

Successivamente, con l'Ordine di servizio n. 298 è stato ridotto l'orario di servizio relativamente alla fisica permanenza in sede mentre, con l'Ordine di servizio n. 299 è stato deciso che, a partire dal 18 maggio, nell'ottica di un graduale ritorno alle attività in presenza, le persone presenti in ufficio per lo svolgimento delle attività indifferibili dovessero essere sei.

Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è stato ritenuto opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, venissero a costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D. Lgs. n. 81/2008 e pur tenendo conto delle posizioni espresse da alcuni di non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione.

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi sono state calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP per quanto di competenza e con la consultazione degli RLS.

Inoltre, poiché presso Palazzo Cesi sono presenti 5 Enti distinti della Giustizia Militare, con dipendenti militari e civili della Difesa, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione di cui al DPCM 11 giugno 2020 (costituito dai rappresentanti degli Uffici Giudiziari Militari, del Consiglio della magistratura Militare, dai Responsabili per la Sicurezza Prevenzione e Protezione nonché dai Rappresentanti dei lavoratori civili e militari, dal Medico Competente, dai componenti delle RSU e dai Rappresentanti delle OO.SS) ha dettato specifiche linee riguardanti gli spazi comuni, confluite in un apposito progetto di Protocollo di informazione sulla epidemia e di misure preventive e profilattiche della stessa, fornendo indicazioni e dettando disposizioni organizzative valide per il personale dipendente e per le persone di passaggio nella struttura.

Per quanto attiene all'aspetto direttamente riguardante l'attività giudiziaria in senso stretto, sin dall'inizio dell'emergenza pandemica particolare attenzione è stata riservata alla celebrazione dei processi. Infatti, previa comunicazione ai Presidenti delle Giunte Regionali, individuati dall'art. 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, quale Autorità Sanitaria competente, sono stati rinviati i procedimenti penali già calendarizzati.

Per la Corte militare d'Appello e per il Tribunale Militare di Roma, d'intesa con la Procura Generale presso questa Corte, si è provveduto al rinvio dei procedimenti di cui alle udienze già fissate dal 23 marzo al 30 aprile 2020, poi al rinvio di quelle fissate per il mese di maggio e, quindi, anche di quelle del mese di giugno per le quali era stato già fissato il ruolo. Infatti, con Decreto del Presidente di Corte Militare d'appello in data 29 aprile 2020, sempre previa comunicazione all'Autorità Sanitaria Regionale e parere del Procuratore Generale Militare, sono state rinviate, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 83 co. 3 del D.L. 18/2020, a data posteriore anche le udienze fissate dal 16 maggio al 30 giugno pur essendo prevista, per queste, la mera facoltà di tale misura.

Tra le ragioni che hanno suggerito l'adozione di tali provvedimenti, anche laddove facoltativo, ha certamente influito la giurisdizione su tutto il territorio nazionale della Corte Militare di Appello e, quindi, il notevole spostamento di persone provenienti da ogni regione d'Italia. Inoltre, ma non secondariamente, presso la Corte i procedimenti vengono trattati a distanza di pochi mesi dal momento in cui pervengono all'Ufficio, per cui i provvedimenti adottati non hanno comportato alcuna conseguenza in ordine al principio di ragionevole durata del processo penale.

Il successivo 5 giugno, sempre congiuntamente con la Procura Generale, pur considerato che erano già in fase di implementazione le misure tecnico-amministrative necessarie per lo svolgimento delle udienze penali militari mediante collegamento da remoto ma che, comunque, l'attività in presenza sarebbe stata prioritaria, in vista del progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali e della ripresa delle stesse, dovendo conciliare il progressivo ritorno alla "normalità" con la perdurante esigenza di sicurezza e di cautela, dopo apposite riunioni con le rappresentanze sindacali, sono state emanate linee guida, da attuarsi dopo la pausa estiva, finalizzate a fornire ulteriori indicazioni comportamentali ed a disciplinare le modalità di calendarizzazione e svolgimento delle udienze, eliminando per quanto possibile i fattori di rischio e di disagio maggiormente evidenti, ad esempio favorendo i procedimenti che per luogo del fatto e per luogo di provenienza dei testi e delle parti, comportassero i più brevi percorsi di spostamento e operando una diversificazione di orario per i diversi procedimenti.

Per quanto riguarda l'aula di udienza della Corte Militare di Appello sono stati installati pannelli mobili in plexiglass per proteggere le persone presenti e, successivamente, installato un impianto di sanificazione dell'aria onde garantire un ottimale livello di sicurezza. In generale l'immissione e la filtrazione dell'aria

per gli ambienti avvengono tramite impianti dedicati; la diluizione con aria esterna e i filtri ad elevata efficienza possono ridurre rischi di contagio.

Le linee guida sopra citate venivano poi confermate il 14 settembre 2020 ed hanno accompagnato l'attività giudiziaria e lavorativa di questo Ufficio Giudiziario per tutto l'anno.

Si deve, infine, ricordare che a decorrere dal 25 novembre 2020, l'art. 23, comma 1, del D. L. n. 149 del 9 novembre 2020, prevede che “...*per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire*”.

Tale disciplina è ancora vigente ed applicata dalla Corte militare di appello e va rilevato che, per molti procedimenti, il Procuratore generale militare o il difensore hanno formulato richiesta di discussione orale, a testimonianza del ruolo avvertito ancora come dominante della partecipazione fisica all'udienza, con la possibilità di interloquire con il proprio giudice non in modalità telematica, in un settore del sistema giudiziario in cui è in gioco la libertà personale dell'individuo. Per altri procedimenti, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L. n. 149 del 9 novembre 2020, il Procuratore generale ed i difensori hanno trasmesso le proprie conclusioni scritte.

2.2. Tribunali militari.

Anche gli altri Uffici Giudiziari in Roma nonché i Tribunali Militari di Verona e Napoli hanno adottato analoghe misure, ovviamente calibrandole sulle esigenze delle proprie realtà ma, comunque, sempre molto puntuali, tempestive e finalizzate a garantire la massima sicurezza degli operatori e delle persone di passaggio nelle rispettive sedi.

A) In particolare, il Presidente del Tribunale militare di Verona ha segnalato che l'intero anno appena trascorso è stato fortemente segnato dall'emergenza sanitaria e dalle necessità e sfide che l'hanno contrassegnata. Alcune di queste sfide hanno imposto ai vari uffici di organizzare su basi e con modalità mai esplorate lo svolgimento dei compiti istituzionali. L'esperienza, tuttora in corso, ha aperto nuovi scenari e creato spazi per il senso di responsabilità e di dedizione individuale, che si sono manifestati con il massimo di disponibilità e senza mai arroccarsi dietro la specificità dei propri profili funzionali, adeguando, e non di rado incrementando, il proprio apporto collaborativo con il massimo di efficacia e con onestà di intenti e di contributi.

Grazie a questo incondizionato apporto è stato possibile, per l'ufficio giudiziario militare di Verona, organizzare in modo puntuale ed in forma informatica la notevole mole di giacenze presso l'archivio storico e provvedere a plurimi versamenti presso il competente archivio di Stato.

Tra le tante sfide affrontate non va sottaciuta quella di garantire il massimo di sicurezza e protezione nell'ambiente lavorativo, nel cui ambito si è avvertita la difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze della privacy, che talvolta

assumono connotati paralizzanti, e quelle della tutela della salute collettiva. In particolare si sono registrate difficoltà nella scelta del corretto modus operandi nelle ipotesi di addetti all'ufficio riscontrati positivi al Covid, non essendo ben chiaro se fosse consentito segnalare all'intera comunità degli addetti il nominativo dei predetti e così consentire al personale, con tempestività ed anticipo dei tempi legati all'iniziativa dai competenti organi sanitari, di valutare se vi fossero stati pregressi contatti con soggetti positivi e quale ne fosse stata la intensità.

Ad ogni modo l'ufficio è andato avanti, facendo di necessità virtù e garantendo la risposta di giustizia nei limiti consentiti dalla peculiare situazione. In alcuni casi si è riscontrata una certa difficoltà a coordinare le prescrizioni normative che limitavano gli spostamenti con la peculiare natura delle funzioni giudiziarie, specie nella ipotesi in cui, provenendo i soggetti coinvolti nelle udienze da altre regioni, fosse richiesto di stabilire la necessità ed urgenza di provvedere agli impegni istituzionali e valutare l'esistenza del requisito della indifferibilità, posto a base della legittimità dello spostamento dal comune o dalla regione di residenza.

B) Il Presidente del Tribunale militare di Roma ha evidenziato, parimenti, che l'anno 2020, come è noto, è stato largamente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che ha, ovviamente, notevolmente rallentato l'attività del Tribunale ed in particolare quella consistente nella celebrazione delle udienze sia preliminari che dibattimentali e ciò per un duplice ordine di circostanze.

In primo luogo sono state accolte numerose istanze di rinvio da parte di imputati e difensori provenienti soprattutto da zone ad alto tasso di contagio nonché da parte di soggetti risultati positivi al covid o in isolamento fiduciario per aver avuto stretti contatti con persone contagiate.

In secondo luogo, in qualità di dirigente dell'Ufficio e quindi di datore di lavoro di tutto il personale dipendente, ho ritenuto di dover limitare gli accessi alle aule di udienza da parte di estranei in ragione della loro ubicazione all'interno degli uffici del Tribunale e quindi limitare al massimo la presenza e permanenza di persone in ambienti chiusi, peraltro con la contestuale presenza dei vari addetti alle cancellerie.

La anomala collocazione delle aule non ha potuto trovare soluzione in quanto la programmata cessione dell'intero comprensorio della Caserma Manara, dove attualmente sono allocati gli uffici del Tribunale e della Procura Militare di Roma, ovviamente rende inopportuna una spesa per una modifica della stessa struttura del complesso giudiziario.

C) Il Presidente del Tribunale militare di Napoli ha a sua volta rappresentato che l'attività giudiziaria di tale Tribunale Militare ha subito una notevole contrazione a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid in atto. Tale contrazione è derivata sia dalla sospensione dell'attività giudiziaria operata dalle disposizioni normative intervenute che dalla limitazione dell'attività processuale, conseguita, in parte, all'applicazione dei protocolli emanati per la disciplina delle udienze e, in parte, all'esigenza, avvertita in generale da tutti i

Collegi, di recepire le istanze difensive di differimento anche nei casi in cui queste non integrassero veri e propri impedimenti alla celebrazione dei processi.

Rileva lo stesso Presidente del T.M. di Napoli che la situazione emergenziale ha prodotto riflessi anche sullo svolgimento dell'attività giudiziaria: in particolare, nel corso dell'anno 2020, durante l'emergenza sanitaria Covid-19, come da disposti normativi di cui agli artt. 83 comma 12 bis D.L. 18/2020 e 23 D.L. n. 137/2020, l'Ufficio del GUP ha tenuto un certo numero di udienze con modalità da remoto – e precisamente le udienze del 25 giugno 2020, 26 giugno 2020 (totalmente da remoto) e dell'11 dicembre 2020 (parzialmente da remoto) – per un numero complessivo di 11 procedimenti.

Probabilmente, si tratta delle uniche udienze preliminari svolte interamente in modalità da remoto dai Tribunale Militari, durante l'emergenza Covid.

La preparazione e lo svolgimento di tali udienze da remoto, costituendo una novità assoluta, hanno reso necessario un particolare approfondimento, per quanto concerne la predisposizione di appositi interPELLI per le parti; la redazione di nuovi e diversi decreti ed avvisi di fissazione udienza con determinate comunicazioni; l'individuazione della normativa specifica applicabile a tale udienza; la familiarizzazione con l'applicativo Microsoft Teams (creazione del team e del canale; generazione del link di collegamento; invito delle parti come membri ovvero ospiti; funzionalità di riunione immediata, chat e condivisione schermo; cancellazione dei dati; ecc.); la sperimentazione di modalità di connessione idonee a garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità di tutte e parti; la predisposizione di puntuali avvisi da fornire alle parti nel corso dell'udienza; la redazione del verbale di udienza; la comunicazione dei provvedimenti alle parti.

A tale scopo il G.U.P. ha ritenuto opportuno partecipare ad incontri di formazione professionale mirati alla gestione delle udienze da remoto, organizzati dalla SSM e dalla Formazione decentrata, nonché a provvedere alla formazione del personale di cancelleria. E' stato, inoltre, necessario assicurare, tramite numerosi contatti con il personale competente, la funzionalità delle dotazioni tecniche per lo svolgimento dell'udienza in tale modalità.

2.3. Problematiche interpretative.

Sempre con riguardo alle disposizioni emanate per far fronte alla emergenza sanitaria, nel 2020 si è riscontrata la difficoltà di applicare nella giurisdizione penale militare previsioni dettate con riguardo alla giurisdizione ordinaria e preordinate a definire modalità alternative di compimento, deposito e notifiche di atti giudiziari.

In tale contesto si segnala, per l'importanza della novità, la previsione, contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale si stabiliscono procedure telematiche per il deposito e la notifica di alcuni atti, tra i quali vengono specificamente indicati gli atti di impugnazione, prevedendosi al comma 4, in uno con ulteriori adempimenti di dettaglio, che tali atti vengano inoltrati al pertinente

destinatario, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In particolare vengono in rilievo le previsioni di cui ai commi da 6 bis a 6 undicies, con le quali viene prescritto che il deposito degli atti di impugnazione si attui *“secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4”* e si aggiunge, espressamente sancendosi la non applicabilità della disposizione di cui all’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, che gli atti di impugnazione comunque denominati, unitamente a motivi nuovi e memorie e, in quanto compatibili, gli atti di opposizione, vengano trasmessi *“tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate”*. Infine si aggiunge, in deroga a quanto previsto sopra, che gli atti intesi al riesame o all’appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, vengano trasmessi, invece che all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale (cioè all’ufficio del giudice competente al riesame o all’appello).

Il corredo delle prescrizioni di cui sopra è corroborato da specifiche previsioni di inammissibilità dell’atto di impugnazione, tra le quali assume una intuibile importanza l’ipotesi che l’atto sia *“trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4”*.

Infine, con norma che si discosta dal generale schema normativo previsto dal codice di procedura, si prevede che a rilevare le cause di inammissibilità sopra indicate provveda, anche di ufficio, il giudice che ha emesso il provvedimento, con ordinanza che dispone contestualmente la esecuzione del provvedimento impugnato.

Tutte le previsioni sopra indicate, che sembrano riferirsi solo agli atti di impugnazione ed opposizione delle parti private, si rivelano di difficoltosa applicazione alla giurisdizione militare, posto che gli indirizzi PEC ai quali essi vanno inoltrati debbono essere esclusivamente quelli indicati dal Direttore Generale S.I.A., che ovviamente provvederà ad indicarli solo con riguardo alla giurisdizione ordinaria, peraltro in un contesto normativo in cui non figura alcuna disposizione che, analogamente a quanto stabilito in precedenti norme, ne

sancisca la applicabilità, in quanto compatibili, anche ai procedimenti di competenza della magistratura militare.

Sicché rimane da comprendere se queste previsioni trovino applicazione anche nell'ambito della nostra giurisdizione, ed affrontare i non pochi problemi che pongono, oppure siano, per la loro generica dipendenza da provvedimenti organizzativi di esclusiva competenza di organi del Ministero della Giustizia, l'ulteriore espressione di una divaricazione di statuti processuali, in esito alla quale si impone la non gratificante alternativa se la nostra giurisdizione sia stata semplicemente dimenticata oppure normativamente ritenuta non compatibile con le recenti innovazioni.

Sulla tematica sono intervenute due articolate delibere del Consiglio della magistratura militare, in data 11 febbraio 2021, nelle quali, in estrema sintesi, si afferma che:

anche l'art. 24 del d.l. n.1 137/2020 è da considerare applicabile, in quanto compatibile, ai procedimenti di competenza della magistratura militare;

tale disposizione non può, tuttavia, trovare in tale ambito piena operatività nell'immediato e l'assenza di una esplicita estensione alla giurisdizione militare contribuisce ad alimentare incertezze interpretative, che appaiono particolarmente rilevanti in tema di presentazione degli atti di impugnazione con modalità telematica, in ragione del rischio che l'adozione di orientamenti esegetici contrastanti possa, in concreto, determinare un pregiudizio per il diritto di difesa;

sussiste la necessità di un intervento normativo correttivo, che permetta di rendere concretamente produttive di effetti, con gli opportuni adattamenti, tutte le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti;

si rivela urgente ed ineludibile prevedere che, in luogo del deposito degli atti mediante il portale, ne sia consentita la trasmissione mediante posta elettronica certificata;

si rivela altresì opportuno introdurre una norma di chiusura che salvaguardi l'efficacia di tutti gli atti, in particolare gli atti di impugnazione, in formato elettronico e sottoscritti digitalmente, che siano pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020;

in attesa dell'auspicato intervento normativo, hanno piena efficacia le modalità ordinarie di deposito degli atti;

per quanto concerne l'ulteriore questione riguardante gli atti di impugnazione eventualmente pervenuti tramite posta elettronica certificata, con modalità che non possono che essere non pienamente aderenti al dettato normativo, costituisce prerogativa esclusiva del giudice vagliarne la validità ed efficacia alla luce delle nuove disposizioni.

2.4. Il contributo della Sanità militare e delle Forze armate nell'azione di contrasto alla pandemia.

Nell'azione di contrasto alla pandemia Covid-19, il contributo offerto dal Servizio Sanitario Militare (SSM), inteso come complesso di personale e mezzi

dell'Organizzazione Sanitaria delle Forze Armate del Paese, è stato assai significativo e pienamente in sintonia con lo spirito del Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. n. 66/2010) che espressamente prevede che il Servizio Sanitario Militare, oltre a servire le rispettive Forze Armate, concorra all'assistenza ed al soccorso della collettività nazionale ed internazionale nel caso di pubbliche calamità, operando in regime di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Ebbene, dall'inizio dell'emergenza sanitaria (secondo quanto risulta dal sito *internet* del Ministero della difesa) le donne e gli uomini della Sanità Militare, Ufficiali medici e Sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, sono stati fortemente impegnati nelle molteplici attività loro richieste ed hanno sin da subito supportato le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ampliando la già esistente collaborazione con il mondo accademico e con le aziende sanitarie, impiegando in molte aree del territorio nazionale oltre 350 tra medici ed infermieri ed allestendo, in tempi rapidissimi, strutture campali (ospedali da campo) per il ricovero dei pazienti, consentendo così di allentare la pressione sui reparti di degenza dei nosocomi territoriali.

In prima battuta l'Esercito ha realizzato due ospedali da campo a Crema e Piacenza, mentre la Marina Militare ha allestito il posto medico avanzato di Jesi, strutture che hanno operato fino al mese di maggio 2020.

L'intensa attività delle componenti logistiche delle Forze Armate nell'emergenza, quindi, ha permesso, soprattutto grazie all'Aeronautica Militare ed alla componente area dell'Esercito e della Marina, di allestire ed assicurare il trasporto delle persone malate o sintomatiche attraverso speciali moduli protetti (bio-contenimento) e l'impiego di attrezzature dedicate, o il rientro in Patria, da zone ad alto rischio infezione o sede di focolai epidemici, di connazionali attraverso voli militari in condizioni di assoluta sicurezza ed in tempi estremamente contenuti.

Inoltre, con le proprie strutture altamente specializzate, quali l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze o lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR), il SSM ha contribuito alla produzione di importanti dispositivi medici come i respiratori polmonari, disinfettanti, farmaci ed alla sanificazione di aree pubbliche e di siti di varia natura, con ciò sgravando il Servizio Sanitario Nazionale di parte del suo oneroso compito.

Attualmente, nel quadro delle iniziative coordinate dal Comando di Vertice Operativo interforze di Roma (COI), persistendo l'esigenza di deflazionare gli ospedali e di accogliere in condizioni di massima sicurezza i degenti, sono in funzione ospedali da campo a:

- Perugia, con impiego di 8 Ufficiali 12 SU infermieri e con disponibilità 37 posti letto;
- Barletta, con impiego di 14 Ufficiali e 30 SU infermieri e con disponibilità 40 posti letto;

- Cosenza, con impiego di 9 Ufficiali e 13 SU infermieri e con disponibilità 43 posti letto;
- Aosta, con impiego di 5 Ufficiali e 7 SU infermieri e con disponibilità 22 posti letto;
- Legnago, posto medico avanzato presso l’Ospedale civile con 20 posti.

Alla fine del mese di gennaio 2021, a testimoniare l’impegno sinergico assunto ormai da un anno, ancora alcune decine di medici ed infermieri di tutte le Forze Armate risultano distaccati presso strutture sanitarie civili.

Da sottolineare, in questo veloce sguardo sull’impegno profuso dalla Sanità Militare, l’immediata operatività del Policlinico Militare di Roma “Celio” quale importante elemento di riferimento istituzionale per garantire una risposta alle pressanti esigenze sanitarie della collettività. Infatti presso tale struttura è stato realizzato in tempi ristrettissimi un centro Covid-19 con 150 posti letto di cui 50 in terapia intensiva/sub-intensiva, attraverso lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico, di potenziamento delle stazioni di fornitura dei gas medicali, di allestimento e completamento dotazionale dei posti letto. I lavori di implementazione, sono stati portati a termine dal Genio dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare (6° Reggimento Pionieri dell’Esercito e 2° Reparto Genio e 8° Gruppo Genio Campale dell’Aeronautica Militare).

Con l’aumento significativo del numero dei contagi sul territorio nazionale, le Forze Armate, che nel frattempo avevano implementato la propria capacità reattiva, sono state chiamate a fornire un ulteriore supporto nel contrasto all'emergenza da Coronavirus.

Attualmente, sempre sotto l’alta attività di coordinamento del COI, sono state rese disponibili le seguenti capacità:

- Policlinico Militare "Celio" di Roma con 150 posti di degenza COVID-19, di cui 50 in terapia intensiva;
- Centro Ospedaliero Militare di Milano dell'Esercito Italiano con 50 posti di degenza COVID-19;
- Centro Ospedaliero Militare di Taranto della Marina Militare con 20 posti di degenza COVID-19, di cui 2 in terapia intensiva;
- 18 Strutture Logistiche della Difesa impiegabili come Covid Hotel (2.353 posti e 830 stanze per pazienti in quarantena/isolamento) di cui 4 attualmente utilizzate in Toscana, Lazio, Trentino Alto Adige e Lombardia.
- 33 tende presso Polizia di frontiera e ospedali per attività di pre-triage;
- 10 ambulanze;
- 1 laboratorio mobile campale;
- un elevato numero di “Drive Drought Difesa”, distribuiti arealmente nelle varie regioni secondo criteri concordati con le strutture sanitarie locali.

Con l’emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio, con i quali sono stati limitati gli spostamenti da un luogo all’altro del territorio nazionale o sono stati imposti vincoli di orario alla libera circolazione delle persone, le Forze Armate sono state anche chiamate a fornire il proprio contributo in supporto alle

Forze dell'Ordine in attività di Pubblica Sicurezza. In particolare i militari dell'Esercito Italiano, già impiegati nell'Operazione Strade Sicure, sono stati in alcuni casi rimodulati nei dispositivi al fine di garantire il supporto richiesto, mentre in altri casi sono stati incrementati i dispositivi già presenti.

Anche nello scenario della campagna vaccinale in atto le Forze Armate, attraverso l'Operazione "Eos", sin dal 26 dicembre 2020 hanno fornito un essenziale supporto logistico assicurando lo stoccaggio ed il trasporto dei vaccini fino alle località più disagiate ed isolate e permettendo di avviare, dal 27 dicembre, il "*Vaccine day Europe*".

In questo ambito vorrei sottolineare l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, la quale ha assicurato un efficiente ed efficace servizio di scorta ai vaccini, sia nella fase del loro ingresso nel territorio nazionale sia durante la ramificata rete di distribuzione. Questo sforzo dei Carabinieri si è aggiunto, senza pregiudizio alcuno per la normale attività istituzionale, a quello del capillare controllo del territorio in occasione delle restrizioni al movimento ed alla circolazione delle persone adottate con i provvedimenti normativi susseguitisi nel tempo, nonché alla repressione degli illeciti nel settore. Sforzo cui ha contribuito anche la Guardia di Finanza con una significativa attività di controllo che ha visto giornalmente impiegati migliaia di militari ma, soprattutto, con un'intensa attività a tutela dei consumatori, principalmente volta a contrastare l'illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

3. Dati statistici. Nel 2020 si è avuto presso la Corte militare di appello, per le cause messe in evidenza nel paragrafo precedente, una diminuzione dei procedimenti definiti (76 nel 2020 – 123 nel 2019) ed una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (72 rispetto a 99). I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 52, contro i 56 del 2019. Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro un sensibile aumento dei tempi di definizione: giorni 267 (otto mesi circa), rispetto a 213.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 118 procedimenti (nello specifico, 51 a Roma, 28 a Verona e 39 a Napoli) e ne sono stati definiti 75, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 133 procedimenti. I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1405 procedimenti (in lieve aumento rispetto allo scorso anno, in cui gli stessi erano stati 1377); ne hanno esauriti 1241, con una pendenza finale di 406 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2020, 59 ricorsi, di cui 8 conclusi con sentenza di rigetto, 13 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio, 19 con l'inammissibilità del ricorso.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro

l'Amministrazione militare – una diminuzione in termine numerico ma lieve aumento in termini percentuali dei reati di truffa (che si attestano al 13,73% rispetto al totale dei reati) e un lieve aumento percentuale per quelli di peculato militare (4,90% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra una lieve diminuzione dei reati di furto militare (0,98% rispetto al totale). Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra una diminuzione, tale da collocarlo al 4,90% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di ingiuria tra parigrado è aumentato al 1,96%.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 15,69%) è in aumento (*in percentuale*) rispetto all'anno precedente; altro incremento riguarda il reato di simulazione di infermità, praticamente raddoppiato *in percentuale* (7,84% contro 3,87% del 2019). Si azzerava invece la percentuale relativa al reato di ubriachezza in servizio.

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, diminuiscono le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (6,86%) ed insubordinazione con violenza (0,98%). La percentuale dei reati di disobbedienza (8,82%) risulta in aumento, mentre per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (4,90%) ed i casi di violenza contro inferiore (1,96%) si riscontra una diminuzione.

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2020, in particolare, è incrementata la percentuale di reati di furto militare (4,35%); mentre per i reati di truffa a danno dell'Amministrazione (9,78%) ed i reati di collusione (1,09%) si registra una diminuzione.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela un aumento per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (9,78%) e i reati di insubordinazione con ingiuria, che salgono al 13,04%; mentre una diminuzione per l'insubordinazione con violenza (2,17%).

Si registra altresì un lieve aumento di reati pervenuti per violenza contro un inferiore che salgono al 3,26%.

In riferimento ai reati contro la persona, quello più ricorrente e in lieve diminuzione rimane il reato di diffamazione (4,35%), seguito dai reati di ingiuria (diminuito al 1,09%); il reato di lesione personale risulta azzerato.

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala una percentuale quasi raddoppiata paragonata a quella dell'anno precedente per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta significativamente al 20,65% rispetto al totale, come per il numero delle sopravvenienze dei reati di disobbedienza, salito al 10,87%.

Risulta, altresì, in diminuzione rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in

relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale di 3,26%.

4. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare.

4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019.

Sulla importante legge n. 3 del 2019 ci si è ampiamente soffermati nelle Relazioni dei due anni passati.

Nel ribadire che è tema di marginale interesse per la giustizia militare quello della prescrizione, per l'inesistenza o quasi di sentenze dichiarative della prescrizione, è stato evidenziato dal Presidente del Tribunale militare di Verona che la suddetta legge n. 3 del 2019 ha introdotto, in relazione ad alcuni reati, un regime intermedio, stabilendosi la possibilità per il giudice di non estendere a determinate pene accessorie la sospensione condizionale concessa in relazione alle pene principali: in particolare, nel nuovo primo comma dell'articolo 166 del codice penale, dopo la generale statuizione che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, si prevede che nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Orbene, tale nuova previsione sembra interferire nella pratica applicazione del reato di peculato militare, che costituisce la variante speciale del peculato comune. Ai sensi dell'articolo 219 del codice penale militare, infatti, la condanna per il reato di peculato militare comporta, a seconda della misura della pena inflitta, o la degradazione o la rimozione.

Si ritiene che la deroga stabilita per il reato di peculato comune non possa estendersi al corrispondente reato militare per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo essa è dettata con specifico riguardo al reato comune; in secondo luogo la condanna per il reato militare, che non vada oltre la misura di tre anni, comporta solo la pena accessoria della rimozione e quindi non trova applicazione, nonostante la norma di cui all'articolo 317 del codice penale la correli alla condanna per il delitto di peculato alla reclusione "non superiore a due anni", la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In conclusione deve prendersi atto che si è ulteriormente dilatato il divario tra il trattamento penale del peculato comune e quello del peculato militare, con il conseguente ed inevitabile corollario che quest'ultimo reato beneficia di un presidio sanzionatorio decisamente più lieve, verosimilmente da estendere anche all'eventuale concorrente estraneo alle forze armate.

4.2. Reato di lesioni personale di cui all'articolo 223 del codice penale militare. Sempre in tema di incoerenze e limiti applicativi deve rilevarsi, per la indubbia delicatezza della tematica ed in ragione della constatata sussistenza di

personale militare legato da rapporti di coniugio e convivenza, che la legge n. 69 del 2019 ha specificato in cosa consista la misura del divieto di avvicinamento di cui alla previsione contenuta nell'articolo 282 bis del codice penale.

Ai nostri fini viene in rilievo la previsione, di cui all'ultimo comma del predetto articolo, ai sensi della quale, "quando si procede per i reati di cui all'articolo 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio...", la misura del divieto di avvicinamento, che comprende anche il luogo di lavoro, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti per la ordinaria applicazione delle misure cautelari (pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni).

In altri termini, nel caso di procedimenti per il reato di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale e procedibile di ufficio, la misura del divieto di avvicinamento può essere disposta a prescindere dalla pena prevista per il reato oggetto del procedimento.

Ciò significa che il reato di lesioni personali diviene procedibile di ufficio, a prescindere dalla durata della malattia, nel caso in cui sia commesso in danno di coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, comma 1, n. 1, del codice penale) o in danno di coniuge divorziato o di soggetti con i quali vi sia stata unione civile o stabile convivenza o relazione affettiva (art. 577, c. 2, del predetto articolo).

Orbene, le suddette aggravanti sono perfettamente configurabili anche in relazione al reato di lesione personale tra militari, previsto dall'articolo 223 del codice penale militare e che si realizza per il fatto oggettivo dello status di militare in servizio ed ovunque, abitazione privata compresa, sia commesso il reato; ed anche con riguardo a tale reato le suddette aggravanti rendono il reato ineludibilmente procedibile di ufficio, anche nella ipotesi di durata delle lesioni pari a pochissimi giorni.

Quindi è giocoforza constatare che anche nell'ambito del reato militare possono delinearsi quelle peculiari esigenze che rendono doverosa la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Eppure tale misura non può essere disposta al di fuori delle ipotesi in cui il contestato reato sia punito con la pena superiore a tre anni di reclusione, per la determinante e, pare, insuperabile ragione che tale possibilità è prevista espressamente solo in relazione al reato, nominativamente indicato, di lesioni personale ex articolo 582 del codice penale.

4.3. Particolare tenuità del fatto rispetto ai reati a tutela del rapporto di gerarchia. Con recente provvedimento legislativo (decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173) si è espressamente preclusa (articolo 7) la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità "*nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343*".

Pur nel presupposto che la nuova limitazione non riguardi direttamente i reati di militari, è convincimento dello scrivente che essa sottenda un principio che può risolversi in un criterio esegetico anche con riguardo ai reati di insubordinazione, nelle sue diverse modalità e forme di realizzazione, soprattutto considerando che è del tutto plausibile che in determinate evenienze questi reati possano delinarsi in concorso apparente con i reati indicati nella novella normativa e prevalenti sui medesimi per i connotati di maggiore specialità.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2019.

5.1. Rapporti tra giurisdizione militare e ordinaria.

Anche nell'anno 2020 vi sono state diverse pronunce della Corte militare di appello e di Tribunali militari in cui sono state prese in esame questioni attinenti al rapporto fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare, anche con riferimento alla applicazione della normativa in tema di competenza per connessione di cui all'art. 13, comma 2, c.p.p.

A) Presso il Tribunale militare di Napoli, in un procedimento per il reato di acquisto o ritenzione di effetti militari aggravata ex artt. 166, 47 n. 2 c.p.m.p., è stata emanata ordinanza di proposizione di conflitto di giurisdizione, in data 9 luglio 2020. Il conflitto è stato sollevato per un fatto di detenzione di proiettili cal. 9 parabellum, che l'AGO aveva qualificato come detenzione di munizionamento da guerra ex art. 2 l. 895/1967, mentre l'AGM ha qualificato come semplice ritenzione di oggetti di armamento militare (art. 166 c.p.m.p.), facendo valere l'orientamento della Suprema Corte che esclude che il suddetto munizionamento sia da guerra e l'assorbimento nel reato di cui all'art. 166 citato di quello comune di cui all'art. 697 c.p.

Nella specie, la difesa dell'imputato ha proposto una eccezione di incompetenza facendo valere un'ipotesi di connessione di procedimenti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p., nel presupposto che il fatto ascritto all'odierno imputato integrasse un'ipotesi di reato più grave rispetto a quello contestato in questa sede, ovvero, in subordine, un'ipotesi eventuale di *ne bis in idem*. A sostegno della prima ipotesi, la difesa ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2 l. 895/1967. In effetti, dalla lettura dei due capi di imputazione, risulta che il fatto contestato è identico.

Il Tribunale militare ha tenuto conto della costante giurisprudenza della Cassazione secondo cui la detenzione di munizionamento 9 x 19 parabellum non integra il suddetto reato di detenzione di munizioni da guerra, bensì la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. (in tal senso Cass. 18509/2017, dove si trovano ulteriori precedenti in termini); osservando altresì che il reato contestato dinanzi alla AGM, previsto dall'art. 166 c.p.m.p., ha carattere speciale rispetto a

tale contravvenzione, in quanto ha ad oggetto, tra l'altro, "armamento destinato ad uso militare".

Nell'ordinanza si conclude rilevando che detta specialità comporta la sussistenza di una ipotesi di concorso apparente di norme ex art. 15 c.p., con conseguente configurabilità del solo reato militare e difetto di giurisdizione dell'AGO.

B) Sempre presso il Tribunale militare di Napoli è stata emessa sentenza per il reato di diffamazione pluriaggravata ex artt. 227 commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p., avente ad oggetto una questione di difetto di giurisdizione per il reato di calunnia, così riqualficata l'originaria imputazione per diffamazione militare, in quanto la comunicazione asseritamente infamante era consistita nella denuncia di reato a carico di altro militare.

Nell'affrontare la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale militare ha preso in esame la decisione con la quale la Corte di Cassazione - nell'ambito della motivazione della sentenza n. 31601 dell'11/5/2017 (sez. VI) - ha avuto modo, tra l'altro, di chiarire che: *"la pur non copiosa giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formata sul tema ha, infatti, espressamente escluso la ricorrenza del concorso formale tra i reati e sancito l'assorbimento del primo (diffamazione) nel secondo (calunnia)"* e *"ogni denuncia di notizia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la risposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato. Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza"*.

Sulla base di tali principi ed adeguandosi agli stessi il Tribunale ha quindi rilevato che i fatti contestati all'imputato andavano qualificati ai sensi dell'art. 368 c.p. rientrante nei reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente necessità del Tribunale militare, ai sensi dell'art. 20 c.p.p., di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica competente.

C) Presso il Tribunale militare di Roma, nel corso dell'anno 2020 sono stati trasmessi alla Corte di Cassazione, a seguito di denuncia di conflitto di giurisdizione ex art. 30 c. 2 c.p.p., atti relativi a n. 2 procedimenti: uno relativo a reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso (per cui è stato disposto il rinvio a giudizio); l'altro relativo al procedimento per violenza ad inferiore mediante omicidio (ancora in corso e per il quale è stata fissata udienza innanzi alla Suprema Corte per il 23.2.2021).

In merito a quest'ultima fattispecie il GUP ha osservato che trattasi di ipotesi criminosa che, come descritta nella contestazione elevata nei confronti degli imputati, rientra correttamente nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare.

In particolare il GUP ha sottolineato che *“secondo la prospettazione dei difensori che hanno depositato denuncia di conflitto di giurisdizione, il fatto per cui si procede non presenterebbe “le caratteristiche necessarie per essere ricondotto nell'alveo della giurisdizione militare, dovendo concludersi per la sicura giurisdizione del Giudice ordinario” in quanto sarebbero insussistenti le ragioni di servizio e di disciplina di cui all'art. 199 c.p.m.p., ed essendo del tutto “apodittiche” quelle indicate dal PM militare nel presente capo di imputazione. Sul punto pare utile evidenziare che l'art. 199 c.p.m.p. costruisce le predette “cause estranee al servizio e alla disciplina militare” – originariamente mere circostanze attenuanti dei reati dei capi III e IV del Titolo III Libro II c.p.m.p., secondo la previsione dell'abrogato art. 197 c.p.m.p. – come limiti negativi delle fattispecie di Insubordinazione e Abuso di autorità, in misura da circoscrivere le condotte, descritte nelle suddette norme di parte speciale, all'interno di un quadro funzionale al “servizio” militare e alla correlata disciplina, mirando ad escludere dalla sottoposizione alla previsione di parte speciale quei fatti che, per quanto analoghi, non coinvolgano in alcun modo la funzione che un militare, con il suo grado, è chiamato a svolgere. L'art. 199 c.p.m.p. non sembra richiedere, in altre parole, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di parte speciale, la prova positiva dell'inerenza dei motivi di servizio e disciplina nel fatto criminoso contestato bensì mira ad escludere tale applicabilità qualora sia accertata la sussistenza delle predette cause “estranee”. Nel caso di specie, allo stato, non appare emergere dagli atti del procedimento né è stata prospettata dai difensori denuncianti alcuna causa “estranea” al servizio o disciplina, non risultando alcuna pregressa conoscenza o qualsivoglia contatto personale, antecedente al fatto di reato, tra gli odierni imputati e la persona offesa, il quale era giunto presso la Caserma solo poche ore prima dello stesso giorno .*

Il fatto in esame, anzi, nella descrizione della progressione criminosa contenuta sia nell'imputazione elevata dall'Autorità Giudiziaria Militare che in quella elevata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si configura come vicenda di

difficile se non impossibile realizzazione al di fuori di un contesto militare, all'interno del quale è emersa la vigenza di una prassi, sicuramente deplorabile e criminogena, di sottoposizione delle reclute - nella specie allievi paracadutisti - ai costanti richiami e vessazioni dei graduati di truppa, in misura più o meno lesiva della dignità e incolumità personale, sicuramente in un'ottica di inesatta comprensione ed applicazione del grado e dei correlati poteri di servizio e disciplina, ma pur sempre ad essi ricollegabili, rappresentando tali condotte una strumentalizzazione del rapporto di subordinazione gerarchica.

Che, pertanto, tra la fattispecie di reato militare di cui all'art. 195 c.p.m.p., oggetto del presente procedimento, e quella di reato comune di cui all'art. 575 c.p., oggetto del procedimento pendente presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sussiste un conflitto apparente di norme, con conseguente sussistenza, sulla base delle considerazioni suesposte, della sola giurisdizione militare, ai sensi dell'art. 15 c.p.”

D) La Corte militare di appello ha ribadito, in una sentenza emessa il 16.12.2020, il precedente orientamento in ordine alla interpretazione dell'art. 13, comma 2, c.p.p., quale norma che stabilisce, in caso di connessione fra reato militare e reato comune più grave, la incompetenza per ragioni di connessione e non il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

In tale sentenza è stata infatti affrontata la questione se, nel caso di connessione di un procedimento per reato militare con un procedimento per reato comune più grave, si debbano applicare le norme che pongono limiti alla deducibilità o rilevabilità del difetto di competenza per motivi di connessione, oppure se, ricondotta la questione al riparto di potestà tra giudice ordinario e militare, si ritenga di potersi affermare un difetto di giurisdizione, in tali ipotesi, del giudice militare.

Le conseguenze sono assai rilevanti: infatti, a mente dell'art. 20 c.p.p., il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (così come è stabilito di regola per la incompetenza per materia dall'art. 21, comma 1, c.p.p.), mentre, ai sensi dell'art. 21, comma 3, c.p.p., l'incompetenza derivante da connessione “è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2”.

La diversa disciplina stabilita dall'art. 20 e dall'art. 21, comma 3, c.p.p. risponde ad un criterio di evidente razionalità: nel primo caso, infatti, ove il giudice si pronunci su fattispecie che originariamente erano sottratte alla sua cognizione - come nel caso del giudice militare che giudichi di un reato comune o su un civile ovvero del giudice ordinario che si pronunci su una materia appartenente alla cognizione di altro giudice ordinario avente competenza superiore - la gravità del vizio giustifica non solo la sua rilevabilità - d'ufficio o

su eccezione di parte - in ogni stato e grado del giudizio (e, financo, per la prima volta in Cassazione) ma anche il travolgimento dell'intera attività processuale svolta (e, ciò, a prescindere dalla fase in cui si trovino i due procedimenti, purché entrambi attualmente pendenti): risultando preminente l'interesse a che, di una data fattispecie, si occupi solo quel soggetto che a giudizio del legislatore risulta ed appare dotato - per composizione o grado di professionalità - della prevista e, perciò, necessaria capacità tecnico-giuridica.

Diversamente, invece, è previsto nei casi di incompetenza derivante da connessione, che vedono intervenire un giudice il quale, rispetto alla singola fattispecie giudicata, era - originariamente - competente e, quindi, munito - *ab origine* - delle richieste appropriate attitudini a conoscere del reato giudicato.

In tale ultimo caso, infatti, nel contrasto tra esigenze proprie del *simultaneus processus* ed esigenze di economia processuale e conservazione dei risultati acquisiti viene data prevalenza alle seconde: non derivando, peraltro, alcun significativo svantaggio all'imputato che potrà, comunque, vedersi riconoscere i benefici di cui all'art. 81 c.p. anche in fase esecutiva.

I principi sopra esposti sono stati ben ponderati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 3975/2014 che ha, infatti (diversamente da altre sentenze della Corte di cassazione di segno contrario), tenuto conto del fatto che i reati giudicati dall'A.G.M. rientravano - come nel caso di specie - tra quelli originariamente e legittimamente conoscibili dal giudice militare: trattandosi appunto di condotte previste dal codice penale militare di pace e poste in essere da un soggetto rivestito dello *status* di militare.

E, proprio valorizzando tale dato, la Suprema Corte ha concluso ritenendo doversi sussumere la questione del riparto di potestà decisionale non già nell'ambito di quelle afferenti la giurisdizione ma, piuttosto, di quelle "*attinenti alla competenza per connessione specificamente prevista dall'art. 13 comma 2 c.p.p.*": norma che, tanto nella rubrica quanto nel testo, proprio alla competenza, e non già alla giurisdizione, si riferisce.

In particolare, la pronuncia si fonda sulla considerazione, incontrovertibile, che anche nel caso di connessione con un più grave reato comune, ove il giudice militare si pronunci sul reato militare - rispetto al quale era originariamente competente - non vengono comunque violati i limiti della sua giurisdizione - così come segnati dall'art. 103, comma 3 Cost. - ma unicamente quelli della sua competenza: venuta meno, a posteriori, solo per la concorrente presenza della più ampia, "normale", competenza del giudice ordinario.

Ma a ben vedere l'ipotesi in esame in nulla, sostanzialmente, differisce rispetto al caso in cui più reati comuni - rimessi alla cognizione di più giudici ordinari, sopra e sotto ordinati, ciascuno dei quali, nella loro diversa composizione, competenti rispetto al singolo reato giudicato e, quindi, per

materia - siano stati giudicati separatamente, in dispregio delle norme sulla connessione: caso, quest'ultimo, ricondotto non al difetto di competenza per materia - assimilabile, quanto a conseguenze, al difetto di giurisdizione - ma alla incompetenza derivante da connessione; rispetto alla quale ben diverso è il regime della rilevanza e delle preclusioni.

Ma se ciò è vero, non risulta allora alcuna giustificazione, normativamente imposta, per cui il caso in esame debba essere assoggettato ad un così radicale diverso trattamento sol perché i procedimenti legati dalla connessione fanno capo a due distinte giurisdizioni; venendo, infatti, sì violata la regola di riparto della competenza posta dall'art. 13 comma 2 c.p.p. ma non anche i limiti alla giurisdizione militare fissati dall'art. 103 comma 3 Cost.

D'altro canto, per quanto riguarda la connessione di procedimenti e fermo restando quanto espressamente disposto dall'art. 13, comma 2, c.p.p., il rapporto che si pone fra giudice militare e giudice ordinario è un rapporto del tutto comparabile rispetto a quello che si pone fra diversi giudici ordinari parimenti competenti per materia.

Inoltre, l'interpretazione dell'art. 13, comma 2 c.p.p. offerta dalla sentenza n. 3975/2014 sopra citata, oltre a garantire il più puntuale rispetto del principio della ragionevole durata del processo, appare in realtà la più rispettosa della *ratio* di tale disposizione (come sopra ben delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, in ultimo, anche del dettato costituzionale: trattandosi di norma introdotta per *“privilegiare al massimo il giudice militare specializzato, anche per la particolare composizione collegiale che lo caratterizza”* (cfr. S.U., sent. n. 5135/2006); mentre *“non può dirsi imposto dal principio di ragionevolezza un assetto normativo che, in vista dell'interesse dell'imputato a un del tutto eventuale simultaneus processus, travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si esercitano le due distinte giurisdizioni”* (cfr. Corte Cost., ord. n. 441/1998).

E) Il Tribunale militare di Napoli ha emesso sentenza in cui si esamina la delicata problematica della possibilità di ritenere appartenente all'Amministrazione Militare il patrimonio di un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del ministero della Difesa, ovvero dell'ONFA, opera nazionale dei figli di aviatori e, conseguentemente, di sottoporre alla Giurisdizione Militare, attraverso l'art. 215 c.p.m.p., il militare autore dell'appropriazione del denaro di tale ente.

Differentemente da quanto avviene per il delitto di truffa militare, per le ragioni illustrate nella sentenza, legate al diverso dettato normativo, la competenza è stata ritenuta appartenere all'AG Ordinaria alla quale, con sentenza di difetto di Giurisdizione, sono stati tramessi gli atti, individuando però, alla luce

della soppressione dell'ipotesi di peculato per distrazione, una competenza territoriale diversa da quella che, originariamente, aveva trasmesso gli atti alla Procura Militare di Napoli ritenendo sussistere il predetto delitto militare.

Con riferimento al tale fattispecie vale rilevare che il GUP del TM di Roma, per fatti analoghi commessi dallo stesso imputato, ha invece accolto l'istanza di applicazione della pena per peculato militare.

5. 2. Pene pecuniarie: procedura di esecuzione.

Presso il Tribunale militare di Verona, nel corso di una ricognizione dello stato di esecuzione delle pene pecuniarie si è avuto modo di riscontrare le non poche anomalie ed incagli che, di fatto, impediscono di dare corso ad una puntuale esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria.

La situazione che si è venuta a determinare presenta indubbiamente profili di rilevante criticità.

Da un lato vi è la pesante tariffa di conversione, fissata in 250 euro per ogni giorno di pena detentiva, rispetto alla quale, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981, quale modificato dell'articolo 4 della legge n. 134 del 2003, non si può procedere alla riduzione sino ad un terzo prevista dall'articolo 133 bis del codice penale in ragione delle condizioni economiche del condannato. Con la conseguenza, pare di capire, che la provvidenziale riduzione per accertate difficoltà economiche si possa applicare nei casi di pena pecuniaria edittale e non possa applicarsi in caso di pena pecuniaria disposta in sostituzione della pena detentiva.

Dall'altro, in poco congruo rapporto con la spiccata durezza del meccanismo di conversione, vi è il ginepraio di una disciplina di esecuzione che, pur contemplando il possibile intervento di una pluralità di organi, trova il suo essenziale fulcro nella iniziativa di uffici della Agenzia delle entrate, ai quali spetta la complessa gestione della procedura di esecuzione e dal cui esito dipende il coinvolgimento della competente Procura per l'ipotesi che debba procedersi alla conversione in libertà controllata ad opera del competente Tribunale militare di sorveglianza.

L'assetto che ne risulta, peraltro radicato su flussi comunicativi *on line* e quindi da ricercare ad opera dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza di sostituzione della pena, è di tale macchinosità che ben si spiega perché solo una minima parte di tali sentenze pervengono alla fisiologica conclusione del pagamento di tale pena pecuniaria.

A tutto ciò si aggiungono gli effetti conseguenti all'orientamento, ormai consolidato, secondo cui l'estinzione della pena della multa per decorso del tempo, prevista in dieci anni dall'articolo 172 del codice penale, si neutralizza *sine die* tutte le volte che venga emessa, o secondo alcuni notificata, la cartella esattoriale entro il prescritto termine di prescrizione (nel nostro caso decennale).

In particolare la Corte di cassazione afferma (da ultimo v. sentenza 51497 del 2019) che *l'esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto*".

Tale situazione comporta, in pratica ed alla luce delle pregresse esperienze applicative, la durata paradossalmente lunga del procedimento di esecuzione, che sovente, pur sul presupposto di una notifica della cartella esattoriale formalmente valida, non riesce a mettere a capo al provvedimento di conversione ad opera del Tribunale di sorveglianza, in quanto a tal fine si richiede la effettiva notifica del provvedimento di iscrizione a ruolo dell'obbligo pecuniario.

Nell'ambito della giurisdizione militare, infine, ed è questa la specifica ragione per la quale è opportuno soffermarsi in questa sede, c'è l'ulteriore difficoltà dovuta al fatto che il Ministero della Difesa non ha stipulato alcuna convenzione con la Agenzia delle entrate e di conseguenza non è possibile per gli addetti all'ufficio recupero crediti di avvalersi dell'applicativo SIAMM, in vigore presso la magistratura ordinaria e che consente una capillare interlocuzione in tempo reale di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di esecuzione, compresi i difensori dei soggetti condannati.

Va segnalata pertanto, in uno con le sopra rilevate difficoltà di carattere generale, la opportunità che il Ministero della Difesa provveda a definire una specifica convenzione con l'agente della riscossione, per modo di rimuovere ogni dubbio sulla applicabilità della prescritta procedura anche alla esecuzione delle pene pecuniarie inflitte dagli organi della giurisdizione militare e consentire ai predetti di avvalersi dell'apposito applicativo informatico che ne presidia l'intera fase di svolgimento.

5.3. Reati contro il servizio militare: diserzione; simulazione di infermità; dispersione di cose mobili militari.

A) Il Tribunale militare di Verona ha ancora una volta preso in esame la problematica dei rapporti tra i reati di diserzione e simulata infermità per sottrarsi al servizio militare.

Il tema dei rapporti tra i due reati trae origine dall'interrogativo se sia o meno consentito, nel contesto degli adempimenti di rito, modificare la qualifica giuridica del fatto contestato come simulata infermità in quella di diserzione impropria.

Tale interrogativo si pone in quanto talvolta capita di riscontrare: a) che i certificati medici inviati al reparto siano platealmente falsi ed inidonei a trarre in errore i competenti organi; oppure che la patologia indicata nei certificati non

integri, per la lieve entità si cui si risolve, un giusto motivo di omessa presentazione al reparto.

Per comprendere la ragion d'essere di tale questione occorre muovere dalla constatazione che la corte di cassazione, nelle sentenze che concernono tale tematica, esclude la possibilità di procedere alla anzidetta modifica della qualifica giuridica sulla base di un duplice argomento.

In primo luogo perché ritiene che la presa d'atto del certificato medico e la sua conversione in licenza di convalida integri una autorizzazione all'assenza e di conseguenza impedisca di ravvisare, per asserito difetto di un essenziale elemento costitutivo, il reato di diserzione.

In secondo luogo perché si ritiene che tale ultimo reato sia da escludere anche nella ipotesi in cui l'ipotizzata autorizzazione all'assenza sia stata carpita con dolo come avviene qualora il militare ottenga una licenza ovvero addirittura il congedo assoluto attraverso l'espedito di simulare una infermità (v. Cass. sez. I n. 29105 del 2006; n. 8433 del 17/12/2008).

In realtà si ritiene di evidenziare come siffatto orientamento sollevi alcune perplessità, in entrambi i supporti argomentativi su cui è fondato. In particolare va rilevato che sembra non delinarsi l'ipotizzato ostacolo della pregressa autorizzazione, perché il fatto di assenza si connota non come effetto di un provvedimento di autorizzazione ma nei termini di una omessa riassunzione del servizio in difetto di giusto motivo; e quindi nei termini di una diserzione impropria. Altresì va rilevato, anche ad ipotizzare che la successiva presa d'atto dell'inviato certificato medico valga come una sorta di autorizzazione postuma all'assenza, come i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito ai reati che si configurano per fatti posti in essere in assenza di autorizzazione, soprattutto in relazione a reati edilizi radicati sulla mancanza di specifico titolo abilitativo, sia pervenuta a conclusioni diverse da quella, pur sostenuta in passato, per effetto della quale il reato fosse da escludere ove vi fosse il provvedimento abilitativo e comunque fosse stato ottenuto.

Più esattamente si afferma che nei casi in cui, nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (è la stessa descrizione normativa del reato, infatti, che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo; con specifico riguardo al reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - ed ai reati edilizi in genere -, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità del permesso in sanatoria e di accertare se l'opera sia conforme alla normativa

urbanistica, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale che provvede alla tutela e salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici: da ultimo, in tal senso Cass., Sez. 3, Sent. n. 46477 del 13/07/2017).

Ma a prescindere da tali elementi, ciò che preme sottolineare è che nelle pieghe di siffatta tematica, certamente complessa, si inseriscono prassi applicative che mettono capo alla contestazione dei reati di truffa in danno della amministrazione militare e di simulata infermità nelle ipotesi in cui si prenda atto che, quale provvedimenti conseguenti all'invio del certificato medico, la amministrazione converta, annotandola nei prescritti ruoli matricolari, in licenza di convalescenza il certificato medico ricevuto e provveda a corrispondere gli emolumenti stipendiali. Con la conseguenza che viene a delinearsi un assetto cartolare in cui pare che la licenza di convalescenza sia la conseguenza dell'erroneo convincimento della esistenza della malattia attestata nel certificato medico e la corresponsione degli emolumenti sia la conseguenza dei presunti artifici e raggiri integrati dal certificato medico. E sovente tale situazione va di pari passo con la informativa di reato per il possibile reato di simulazione di infermità.

Per ovviare a tali conclusioni e trovare un rimedio che eviti la pesante contestazione della truffa anche nelle ipotesi di certificati medici platealmente falsi, convertiti con costante automatismo in postuma licenza di convalescenza, si ritiene che sarebbe sommamente opportuno che i reparti non operassero tale conversione e si limitassero a prendere atto del certificato medico ricevuto, segnalando alla competente procura i dubbi in merito alla autenticità o veridicità.

Quanto all'automatismo retributivo, si ritiene che esso trovi la sua giustificazione nella norma di cui all'articolo 1788, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2010, la quale, correlando la sospensione "della paga" alla omessa presentazione in difetto di giustificato motivo, ineludibilmente richiede che la amministrazione competente valuti, almeno inizialmente e per ragionevole periodo, se il fatto oggettivo della mancata assunzione del servizio sia o meno sorretto da giustificazione.

In tal modo si creerebbero le premesse per valutare, senza l'ostacolo della postuma licenza di convalescenza di conversione del certificato medico, il fatto di assenza dal reparto e qualificarlo, in relazione alla emergenze probatorie, o come simulata infermità o come diserzione, con la conseguente possibilità, acclarata la insussistenza di un giustificato motivo di assenza, di recuperare gli emolumenti medio tempore corrisposti.

B) Il Tribunale militare di Napoli si è espresso (escludendola) sulla riconducibilità di una condotta di consegna del *pass* auto (nominativo e valido per

l'ingresso nella caserma con l'auto la cui targa era riportata nel documento) a garanzia del pagamento di un debito, alla fattispecie di cui all'art. 169 c.p.m.p.. In particolare, il Tribunale si è soffermato sul concetto di "dispersione" del bene mobile (contestata dalla Procura), sulle differenze fra detta figura di reato e quelle di cui agli artt. 164 e 165 c.p.m.p., nonché sulla possibilità di ricondurre un "pass auto" al concetto di "*cosa mobile appartenente all'amministrazione militare*" nell'accezione di cui all'art. 169 c.p.m.p.

5.4. Reati contro la disciplina militare.

In ordine al reato di cui all'art. 180 c.p.m.p. il GUP presso il Tribunale militare di Roma ha ritenuto che la presenza di una pluralità di militari a sostegno della presentazione di un esposto alla autorità giudiziaria non configuri il reato contestato (in assenza di toni aspri o clamorosi) e non realizza una pubblica protesta nei confronti dell'autorità militare e della gerarchia in quanto non integra una pubblica espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio.

L'art. 180 c.p.m.p., infatti, inserito nei reati contro la disciplina militare ed in particolare tra quelli di rivolta e sedizione, sanziona condotte di ribellione contro l'ordinamento e le istituzioni militari.

La ribellione sanzionata penalmente, seguendo le indicazioni fornite anche dalla Corte Costituzionale, non è la mera critica "*anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di mutarle, la stessa contestazione dell'assetto politico sociale sul piano ideologico, ma occorre un incitamento all'azione e quindi un principio di azione, e così di violenza contro l'ordine legalmente costituito, come tale idoneo a porre questo in pericolo*" (in merito valgono le riflessioni della Consulta esposte nelle sentenze: n. 120 del 1957, concernente la previsione del reato di grida e manifestazioni "sediziose", di cui all'art. 654 c.p.; n. 87 del 1966, concernente la previsione del delitto di propaganda e apologia sovversiva o antinazionale, di cui all'art. 272 c.p.; n. 65 del 1970, concernente la previsione del delitto di istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p.; n. 16 del 1973 concernente la previsione del delitto di istigazione all'odio fra le classi sociali di cui all'art. 415 c.p.; n. 71 del 1978, concernente ancora la previsione del delitto di istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui all'art. 266 c.p.)

A delimitare ulteriormente gli elementi costitutivi della fattispecie in questione è quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 126/1985 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 180, 1 comma c.p.m.p.

Con tale sentenza la Corte ha fissato principi fondamentali e assolutamente necessari per valutare il rapporto tra il diritto di manifestazione del pensiero di cui

all'art. 21 Cost e la difesa della Patria di cui all'art. 52 Cost.

Non costituiscono manifestazione di dissenso, e quindi di pensiero, quelle che per *“le modalità o per le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari: dalla direzione e/o dall'idoneità, cioè, a porsi come espressioni di violenza sovvertitrice o ad innescare processi formativi od esplosivi di questa in danno delle istituzioni o degli ordinamenti suddetti”*.

Tale affermazione indusse la Corte Costituzionale a dichiarare la illegittimità dell'art. 180, 1 comma dal momento : a) che la previsione incriminatrice impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso – o la pacifica formulazione collettiva di petizione – dei militari nei confronti dell'autorità militare, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale; b) che ciò importa un limite penalmente sancito alla libertà di manifestazione del pensiero di così ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale.

Diversamente il secondo comma dell'articolo in questione va ritenuto legittimo in quanto la condotta lesiva non si estrinseca in una manifestazione sia pure collettiva ma in una pubblica manifestazione organizzata o per accompagnare la presentazione di una domanda o esposto o come modalità rappresentativa del reclamo.

In merito la Suprema Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità poiché l'esigenza di tutela di interessi propri dell'ordinamento militare connessa alla salvaguardia dei valori fondamentali della disciplina e della gerarchia rende pienamente ammissibile una limitazione dell'esercizio di manifestazione del pensiero ove esso sia attuato con modalità pregiudizievoli ai predetti interessi (Cass. 28 ottobre 1985 e Corte Costituzionale 20 maggio 1987 n. 186 che ha dichiarato la inammissibilità della questione analoga sollevata dal T.M. di Bari il 31 ottobre 1985).

Pertanto deve escludersi la configurabilità del reato in questione nel caso in cui la pubblica manifestazione venga svolta in modo corretto e civile senza degenerare in aspra e clamorosa contestazione degli ordinamenti militari (cfr. Cass. 16 giugno 1986).

5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.

I reati di peculato militare e di truffa costituiscono ancora uno dei settori in cui la giustizia militare si trova a dover affrontare le tematiche più rilevanti e

complesse.

A) In un procedimento presso la Corte militare di appello, l'imputato rispondeva del reato di truffa (art. 234 c.p.m.p.) per aver, nel corso di un intero anno, segnato, in molteplici occasioni, un orario di entrata o di uscita non corrispondente al vero. Il GUP lo aveva assolto per tre episodi in cui la discrepanza tra l'orario reale e quello segnato dall'imputato sul registro era stato rispettivamente di due, tre e quattro minuti.

La Corte, conformemente al GUP, ha ritenuto che, dato lo scarto minimo tra orario assunto dalla pubblica accusa e orario annotato dall'imputato, la fattispecie sia priva di rilevanza penale. Infatti, come affermato ripetutamente dalla dottrina, dalla giurisprudenza costituzionale e da quella ordinaria, la vigenza del principio fondamentale di offensività comporta che, là dove un fatto appaia conforme a una fattispecie criminosa astratta, ma non sia in grado di realizzare in concreto l'offesa che a questa tipicamente si accompagna, tale fatto debba essere ritenuto solo apparentemente tipico, e come tale penalmente irrilevante. In questo senso, da ultimo, la Corte costituzionale ha evidenziato *"l'operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva"* (Corte Costituzionale 7 giugno 2019, n. 141). Pertanto, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la Corte ha ritenuto che, anche senza avere dati esatti sulla remunerazione corrisposta per questi periodi temporali, la loro macroscopica esiguità abbia comportato per l'imputato un profitto e, correlativamente a ciò, per l'A. M. un danno, così scarsamente significativo (verosimilmente quantificabile nell'ordine di pochi euro) da non costituire quella effettiva offesa al patrimonio richiesta per la tipicità dei fatti in esame.

B) Altro imputato presso la Corte militare di appello rispondeva del reato di peculato militare in quanto, in servizio presso un reparto multinazionale operante all'estero, con l'incarico di cassiere, si appropriava di una somma, disponendo sul conto corrente bancario acceso presso una banca estera l'esecuzione di un bonifico a suo favore.

Al riguardo si è posto, tra l'altro, il problema, sollevato dalla difesa, della giurisdizione dell'AGM.

La Corte ha ritenuto che la somma di cui l'imputato si era appropriato apparteneva, sia pure "in senso lato", all'Amministrazione militare, in quanto il

concetto di appartenenza del denaro o della cosa mobile alla pubblica amministrazione, di cui al reato di peculato militare, esprime il concetto di titolarità e relativo potere di disponibilità del bene da parte della stessa pubblica amministrazione: basta, quindi, un titolo di pertinenza, la cui nozione è evidentemente più ampia di quella di proprietà”.

Invero, nel caso in esame, la somma di danaro era stata accreditata sul conto corrente intestato all'ente militare italiano che avrebbe dovuto, poi, ripartirlo tra i militari italiani in servizio presso l'ente militare. Il suddetto ente militare aveva la piena disponibilità della suddetta somma e ne assumeva la responsabilità sia nei confronti dei militari italiani che nei confronti dell'ufficio tributario estero, sicché qualora un non avente titolo l'avesse prelevata in parte o in toto dal conto, l'Amministrazione militare avrebbe dovuto provvedere ugualmente al pagamento dei militari italiani e, eventualmente, rimborsare l'ufficio tributario qualora quest'ultimo si fosse accorto di aver accreditato una somma maggiore di quella dovuta.

D'altra parte, lo stesso imputato ha riconosciuto la evidenziata posizione dell'ente militare italiano allorquando, volendo provvedere al risarcimento del danno, ha effettuato il bonifico della somma non all'Ente tributario estero, bensì in favore dell'ente militare italiano.

C) Ancora, presso la Corte militare di appello l'imputato rispondeva del reato di truffa militare aggravata per aver richiesto e ottenuto il pagamento di ore di straordinario festivo in realtà non svolto.

In particolare, al rilievo della difesa secondo cui che poteva capitare che non tutte le ore di straordinario effettuate venissero, poi, retribuite, il Collegio ha rilevato che l'eventuale “credito” nei confronti dell'Amministrazione militare, poteva essere recuperato a titolo di riposo compensativo. Questo perché, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, è stato ritenuto erroneo l'assunto laddove ritiene che le ore eccedenti quelle effettivamente prestate e attestate fraudolentemente mediante l'illecito utilizzo del cartellino marcatempo non erano comunque retribuibili, con conseguente impossibilità di configurare un danno a carico della pubblica amministrazione.

Invero, oltre al radicale inquinamento del surplus orario determinato dal predetto meccanismo fraudolento, al sistema dei recuperi orari si riconnette all'evidenza un danno immediato e diretto per la P.A., conseguente alla mancata prestazione di servizio del dipendente pubblico, solo apparentemente lecita. Pertanto, ai recuperi orari compensativi deve essere riconosciuta una deteriore incidenza economica sulla pubblica amministrazione, privata delle prestazioni

lavorative – anche di carattere organizzativo – cui il dipendente è tenuto, e che hanno contenuto indiscutibilmente patrimoniale, con ricadute anche sulla continuità ed efficienza del servizio.

D) In una sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli per il reato di truffa militare aggravata ex artt. 234, 47 n. 2 c.p.m.p., è stata esaminata la questione concernente la configurabilità della truffa a carico di militare che, avendo fruito di permessi ex l. 104/1992, al dichiarato fine di assistere un parente invalido, utilizzava gran parte o tutto il tempo del permesso per svolgere attività di interesse meramente personale.

Nel caso di specie, il campo d'indagine ha riguardato principalmente l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92. Al fine indicato il Tribunale si è chiesto se nell'accezione di "assistenza" rientrasse o meno l'attività svolta dall'imputato a beneficio del figlio invalido.

Al fine indicato è stato necessario prendere in esame la giurisprudenza in materia, ivi compresa sia quella della Corte Costituzionale (sentenza n. 0213 del 2016) che quella delle sezioni civili della Cassazione (ordinanza n. 20243/2020 del 25 settembre 2020 della sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella quale sono richiamate numerose altre decisioni), facendo riferimento altresì a quella penale (Cass., Sez. 2, sentenza n. 54712 del 01/12/2016).

Sulla base di quelle che sono apparse univoche indicazioni della giurisprudenza richiamata in materia, si è affermato che l'ambito dell'assistenza non può essere limitato a mere cure personali da prestarsi presso il domicilio, dovendo il concetto di assistenza essere inteso in senso ampio e comprensivo "*di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente*" e che se il concetto di assistenza deve quindi essere inteso in senso ampio e se è vero che il beneficiario dei permessi non è tenuto a svolgere necessariamente l'attività assistenziale esattamente durante il periodo di tempo in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, potendo riservare per sé anche momenti destinati ad altro, è altrettanto chiaro - dal lato opposto - che tale interpretazione elastica non può consentire al beneficiario di considerare ed utilizzare l'intero periodo come se egli fosse in ferie.

Nel caso specifico si è concluso che l'attività di assistenza ad un figlio handicappato, laddove non si sostanzia nel mero godimento di un periodo di ferie, non deve però necessariamente svolgersi in casa ed estrinsecarsi nella cura (in senso stretto) della persona, ma ben può estendersi, in astratto, anche a coadiuvare lo stesso nello svolgimento di un'attività che quello non potrebbe svolgere

autonomamente.

Ha rilevato, altresì, il collegio che, seppure con la necessaria assistenza, un soggetto affetto da un handicap del tipo di quello descritto può trarre beneficio dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche al fine di favorirne la socializzazione e la cura intesa in senso più ampio.

E) Il tema dello svolgimento di attività professionale privata senza autorizzazione della amministrazione e in orari diversi da quelli di servizio è stato invece preso in esame dal GUP presso il T.M. di Roma, che ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato solo qualora l'attività sia stata svolta in modo continuativo ed abbia comportato un adeguato ritorno economico.

Ciò in virtù di quanto previsto dagli artt. 896 del decreto legislativo del 15.3.2010 n. 66 (*“I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare”*) e 898 del medesimo decreto (*“Il militare che non osserva le forme sulle incompatibilità professionali e' diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità cessi, il militare decade dall'impiego.”*)

Il militare che svolga attività privata retribuita non autorizzata (anche in quanto mai comunicata alla amministrazione militare) anche al di fuori degli orari di servizio decade dall'impiego (in merito alla sussistenza del reato di truffa nel caso di attività lavorativa privata svolta nei momenti liberi dal servizio, in assenza di una autorizzazione, cfr. Corte militare di appello del 3.7.2013 n. 94). Il silenzio serbato costituisce condotta idonea a trarre in inganno l'amministrazione militare che, diversamente, qualora a conoscenza di tale situazione di incompatibilità avrebbe provveduto a diffidare il dipendente e soprattutto a dichiararlo decaduto dall'impiego evitando di irrogare il relativo corrispettivo mensile (in merito al silenzio quale condotta idonea a trarre in inganno cfr. Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 22692 del 13/05/2008*).

Purtuttavia si è ritenuto condivisibile l'orientamento secondo cui tale divieto deve configurarsi limitatamente ai casi in cui l'ulteriore attività lavorativa svolta sia connotata da una certa continuità nonché da un adeguato ritorno lucrativo perché in quanto tale appare violativa del vincolo di esclusività e lealtà che caratterizza l'impiego pubblico (cfr. Tar. Campania, Napoli 22.1.2002, n. 389, Consiglio di Stato sez. V 15.12.1972, n. 1089).

F) Lo stesso GUP presso il T.M. di Roma ha inoltre ritenuto configurabile il reato contestato di truffa nel caso di produzione di documenti falsi ai fini dell'assegnazione di un incarico.

In particolare il GUP ha affermato che *“il reato sussiste tutte le volte che la condotta, pur non lesiva di interessi patrimoniali, frusti le finalità pubbliche perseguite dalla Amministrazione”*. Ciò è stato ritenuto per la particolare figura della truffa ai danni dello Stato per cui la giurisprudenza più recente fa coincidere il danno al patrimonio pubblico con la frustrazione degli scopi delle prestazioni pubbliche, l'obbligo di controllo che incombe sullo Stato in relazione alla genuinità delle informazioni o delle dichiarazioni fornite. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, in tema di truffa contrattuale o connessa alla relazione tra la amministrazione ed un suo dipendente (come nel caso di mancato svolgimento di attività lavorativa comunque già retribuita), infatti, *“il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore”* (cfr Cass., sentenza 28 maggio 2019, n. 29628).

A tali conclusioni la Corte era giunta anche valutando le ricadute pregiudizievoli che l'induzione in errore mediante artifici da parte del dipendente provoca non solo all'organizzazione del servizio ma anche alla efficienza delle prestazioni richieste che, per chiara volontà della P.A., presuppongono una serie di requisiti ritenuti dalla amministrazione rilevanti per lo svolgimento delle stesse.

Nel caso oggetto di attenzione del GUP le informazioni non corrispondenti al vero riportate in documenti falsi allegati e relative alle capacità professionali indicate nel bando (di fatto non possedute dall'imputato), hanno indotto l'Amministrazione ad assegnare all'imputato una posizione lavorativa, con relativo trattamento economico, nonostante non fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti, che artificiosamente venivano riportati nella documentazione prodotta così impedendo alla Amministrazione, non solo di usufruire della attività lavorativa di un militare munito delle capacità professionali richieste espressamente, ma anche di comparare compiutamente la corrispondenza tra le qualifiche e le necessità dell'ente potendo anche giungere a non ricoprire quella determinata posizione in assenza di certe condizioni.

In definitiva la Amministrazione Militare ha sicuramente subito un danno, nei termini sopra evidenziati, sia perché, pur versando somme ulteriori di denaro

a favore di un militare che, diversamente da quanto riportato, non aveva un profilo professionale adeguato alle esigenze esposte dalla P.A., non ha beneficiato di una attività lavorativa corrispondente alle competenze professionali supposte, sia perché ha svolto la sua attività di interesse pubblico alla luce di dichiarazioni mendaci prodotte dal militare (anche egli appartenente alla Pubblica Amministrazione).

5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.

Diverse decisioni della Corte militare di appello e dei Tribunali militari anche nel 2020 sono relative alla fattispecie della "Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza" (art. 3 della legge 1383/41).

A) Presso la Corte militare di appello un imputato rispondeva del reato di cui all'art. 3 della legge 9.12.1941 n. 1383 in quanto aveva avuto una serie di incontri con un soggetto – che aveva omesso di registrare all'Agenzia delle Entrate un contratto di locazione – con il quale avevano concordato di sottoscrivere un processo verbale di costatazione nel quale venivano indicati l'importo del canone e la decorrenza temporale in misura sensibilmente ridotta. Successivamente il contribuente aveva presentato denuncia nei confronti del militare.

Al riguardo si è posto il problema, sollevato dalla difesa, se la presentazione della successiva denuncia fosse compatibile con un accordo collusivo.

La Corte ha ritenuto che la presentazione di una denuncia da parte del contribuente non esclude che lo stesso abbia acconsentito nei precedenti incontri ad addivenire ad un accordo diretto all'emissione di un P.V.C. a lui più favorevole per frodare l'Amministrazione finanziaria e che, quindi, il comportamento posto in essere dall'imputato configuri il reato previsto e punito dall'art. 3 legge 9.12.1941 n. 1383.

Invero il delitto di collusione del militare della Guardia di Finanza con l'estraneo si perfeziona al momento di conclusione dell'accordo criminoso tra i soggetti, accordo che può avere ad oggetto non soltanto la violazione di norme finanziarie, ma anche l'elusione di accertamenti e ricerche di autori di violazioni di norme finanziarie. Tale reato inoltre si perfeziona indipendentemente dal conseguimento del fine criminoso (vedi in tal senso Cass., sez. I, sent. n. 842 del 6.06.2007).

B) Con riferimento allo stesso reato, ed in particolare alla importazione di generi e prodotti "in franchigia", presso il Tribunale militare di Verona si è posto il problema di stabilire se e quale rilevanza penale abbia il fatto, indubbiamente deprecabile, di alcuni militari della Guardia di finanza che, nel corso di visite di controllo presso le navi estere approdate in acque territoriali o attraccate nei vari porti, in vario modo rammentino al Comandante della nave non si sa bene quale

consuetudine di piccoli donativi di tabacchi esteri ed ottengano di portarsi via modesti quantitativi di sigarette.

In tal caso il collegio ha ritenuto, sulla base delle prove acquisite, che non fosse riscontrabile il reato di concorso in collusione.

L'argomentazione a supporto di tale decisione ha preso le mosse dalla costante giurisprudenza, ribadita di recente da cassazione Sentenza n. 2056 del 24/10/2018, secondo la quale i tabacchi esteri detenuti a bordo di una nave sono esenti dal pagamento dei diritti di confine anche quando la nave sosta in un porto dello Stato, purché siano destinati al consumo, a bordo, dell'equipaggio e dei passeggeri sino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno, se si tratta di navi estere.

Per detti tabacchi, come per ogni altra merce soggetta al pagamento dei diritti di confine ed esonerata da tale pagamento in quanto "provvista di bordo", lo sbarco o il consumo a terra comportano quindi *ipso facto* la cessazione dell'esenzione ed integrano una delle ipotesi di contrabbando doganale previste (Sez. 1, n. 1554 del 22/11/1968).

Orbene, il problema che si è posto è correlato alla eventualità che le singole elargizioni abbiano ad oggetto quantitativi di tabacchi esteri non solo inferiori alla soglia di rilevanza penale di cui all'articolo 291 bis, primo comma, del testo unico leggi doganali (DPR n. 43 del 1973) ma altresì inferiori alla soglia (n. 200 sigarette) entro cui opera la franchigia doganale per i tabacchi lavorati esteri e che preclude il delinarsi dell' illecito amministrativo di cui al comma 2 del citato articolo 291 bis.

Nella concreta vicenda in esame il tribunale ha ritenuto che il fatto, emerso nei termini di cui sopra, fosse privo di rilevanza penale, per la risolutiva ragione che il quantitativo di tabacchi era presidiato dalla specifica franchigia e non era emerso che i soggetti coinvolti avessero, allo scopo di monetizzare i donativi ricevuti, venduto a prezzi di favore i tabacchi esteri ricevuti; vicenda, quest'ultima, che avrebbe di certo integrato un accordo destinato a frodare la finanza e pregiudicare il diritto dell'erario a percepire quella parte del fisiologico prezzo di vendita ad esso destinato a titolo di accisa.

C) Lo stesso Tribunale militare ancora una volta ha preso in esame i rapporti tra il reato di collusione (che si realizza in virtù dell'accordo tra il militare della Guardia di finanza e l'estraneo preordinato a frodare la finanza) ed i reati comuni di corruzione e induzione indebita.

In particolare si è posto il problema se vi sia o no identità di fatto tra il mero accordo corruttivo, cioè la prima modalità di realizzazione ed integrazione del reato di corruzione, e l'accordo collusivo. Questione che, in sostanza, richiede di stabilire se il dolo specifico che connota la collusione, il cui punto di incidenza è la frode alla Finanza, sia un requisito differenziale tra i due fatti di reato e, pertanto, consenta di procedere per collusione, sull'assunto di una diversità di fatto, anche quando sia intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di corruzione.

Analoghi rilievi si impongono, a prescindere dall'organo giudiziario competente, anche con riguardo ai rapporti tra collusione e induzione indebita, posto che anche in questo caso si registra la punibilità di entrambi i soggetti coinvolti e può esservi sovrapposizione tra la concreta finalità perseguita dai soggetti con il reato di induzione indebita e la finalità di frode alla finanza.

E' stato peraltro rilevato, per una più puntuale chiarificazione dei termini della questione, come la necessità di stabilire i precisi rapporti tra i predetti reati non possa non tenere conto del fatto che attualmente i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, ineludibile componente anche del reato di collusione, sono puniti con pene superiori a quella della collusione e di conseguenza richiedono di stabilire se anche in questo mutato contesto possa trovare applicazione il risalente orientamento giurisprudenziale sul concorso formale tra i suddetti reati; oppure si debba prendere atto che, alla luce delle pene oggi previste, i reati comuni esauriscano la lesività del fatto concreto e diano luogo, ove sussistano tutti gli estremi dei reati in raffronto, ad un concorso apparente con il reato di collusione.

5.7. Reati contro la persona: diffamazione.

A) Presso il Tribunale militare di Verona si è posta la questione se possa delinearsi una ulteriore rilevanza penale nel fatto di militari i quali, dopo aver ricevuto un messaggio di contenuto diffamatorio, confezionato esclusivamente dal militare mittente, provvedano a loro volta ad inviarlo ad una ulteriore pluralità di soggetti, sia militari che civili.

Ci si è chiesti, in particolare, se in tali casi: a) si possa riscontrare un ulteriore reato di diffamazione; b) si realizzi un concorso nel pregresso reato di diffamazione, allo stesso modo in cui la giurisprudenza della cassazione ravvisa il concorso in rivelazione di segreti di ufficio nella ipotesi in cui il destinatario delle rivelazione ad opera del pubblico ufficiale porti ad ulteriore divulgazione la notizia ricevuta; c) vi sia un fatto penalmente irrilevante, essendosi già esaurita la perfezione del reato di diffamazione e delineandosi nel successivo invio del messaggio un post fatto non punibile.

Al riguardo è emerso, sia pure con connotati di intuibile problematicità e fatta salva la necessità di verificare la sussistenza del dolo, l'ipotesi di una ulteriore rilevanza penale di tali fatti di successivo invio a più persone del messaggio diffamatorio ricevuto, specie nei casi in cui vi sia incertezza circa la pluralità dei destinatari del messaggio fonte e sia indubbia la esistenza di tale requisito con riguardo ai successivi invii.

B) Il Tribunale militare di Napoli ha emesso una sentenza emessa a carico di un imputato per il reato di diffamazione pluriaggravata ex artt. 227 commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p. che prende in esame, fra l'altro, la questione concernente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 227 secondo comma c.p.m.p. essendo stata, la condotta offensiva della reputazione della parte offesa, commessa mediante pubblicazione sul sito internet denominato *Facebook*.

Al riguardo il Tribunale militare ha tenuto innanzitutto conto dell'identità dell'elemento costitutivo della fattispecie ordinaria preso in considerazione con quello della fattispecie speciale (offesa della reputazione) traendo la propria convinzione circa l'identità della struttura delle due fattispecie dalla sentenza della I sezione della Corte di Cassazione n. 21863 del 5/5/2008.

Il collegio ha poi tenuto conto della massima n. 4873 del 14/11/2016 con la quale la sez. V della Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che: *“La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza anche dell'aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948)”*.

E' stato quindi attribuito valore determinante alla citata decisione al fine di ritenere che nel caso di specie fosse stata correttamente contestata l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 227 del c.p.m.p., in quanto il messaggio diffamatorio era stato divulgato con modalità identiche a quelle appena descritte.

5.8. Messa alla prova.

Nel corso del 2020, in tema di messa alla prova sono emerse due questioni nella esperienza giudiziaria del Tribunale militare di Verona: in primo luogo se, attesa la regola della unicità della prova, rilevi in senso ostativo la peculiare messa alla prova prevista in relazione ai reati commessi da minori ed in tale contesto concretamente fruita; in secondo luogo se sia ipotizzabile la rinuncia alla istanza di messa alla prova, a procedimento già instaurato, e quali siano le conseguenze delle diverse soluzioni fornite a tale preliminare quesito.

In relazione al primo quesito si è ritenuta non ostativa la pregressa messa alla prova fruita ai sensi della legislazione sui minori, in ragione delle sue peculiarità, sia nei presupposti che negli effetti, e della autonomia dello speciale procedimento contemplato dagli articoli 464 bis e seguenti del codice di rito penale.

In particolare, si è osservato che la messa alla prova per i minorenni presenta significative differenze strutturali rispetto al corrispondente istituto previsto per gli adulti in quanto essa: non è sottoposta ad alcuna limitazione in ordine ai suoi possibili destinatari ed ai reati dei quali essi sono imputati; non richiede il consenso del minore, mentre le prescrizioni della messa alla prova per gli adulti sono volontariamente accettate dall'imputato, cosicché quest'ultimo

istituto presenta duplice natura, processuale e sostanziale, in quanto, da un lato, rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo e, dall'altro, istituto che persegue scopi socialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene infranta la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Cass. S.U. n. 36272/2016).

Infine, a ulteriore conferma della strutturale autonomia dei due istituti, va rilevato che le prescrizioni per i minorenni sono generalmente connotate da minore afflittività e caratterizzate da istanze essenzialmente educative e di recupero, mentre la necessaria previsione, nella messa alla prova per adulti, dell'obbligo di prestazione del lavoro di pubblica utilità attribuisce all'istituto una connotazione sì funzionale alla risocializzazione del soggetto, ma al tempo stesso sanzionatoria rispetto al fatto reato; il che spiega la impossibilità di applicare, in caso di fallimento della messa alla prova per i minorenni, lo scomputo che l'art. 657-bis c.p.p. prevede, in caso di fallimento di messa alla prova per adulti, con il criterio di fungibilità di tre giorni di messa alla prova per ogni giorno di pena detentiva da detrarre.

Quanto alla seconda, e davvero nuova, questione, essa si è posta con riguardo ad un procedimento per ritenzione di effetti di armamento, pendente presso il Tribunale militare e coesistente con un procedimento presso la autorità giudiziaria per il reato contravvenzionale di detenzione illecita di munizioni. In quest'ultimo procedimento vi era stata la iniziale istanza di messa alla prova, con conseguente ordinanza di ammissione da parte del giudice ordinario. In un secondo momento, ed alla luce della contemporanea pendenza presso il tribunale militare del procedimento per il reato militare di cui all'articolo 166 c.p.m.p., l'imputato, preso atto che la contravvenzione poteva essere estinta mediante oblazione, ha rinunciato/revocato (al)la istanza di messa alla prova presso l'ordinaria.

Il giudice ordinario, pur dando atto della novità della questione ed in difetto di controindicazioni univoche, ha ritenuto ammissibile l'atto di rinuncia/revoca e disposto la estinzione della contravvenzione per intervenuta oblazione, anche in ragione del fatto che non era ancora pervenuto il programma di trattamento dall'UEPE competente.

Il GUP presso il tribunale militare di Verona ha condiviso tale soluzione e di conseguenza ha ritenuto che il pregresso procedimento di messa alla prova, in quanto venuto meno per effetto della rinuncia/revoca, non impedisse il nuovo procedimento di messa alla prova per il reato militare. E ciò perché il codice all'art. 464-novies stabilisce che la istanza non può essere riproposta nei casi di cui all'art. 464-septies comma 2 c.p.p. (esito negativo della prova) oppure di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art.

168quater c.p.), ma non anche in caso di rinuncia alla richiesta prima della deliberazione finale del giudice.

5.9. Questioni processuali.

A) La Corte militare di appello, in un procedimento per peculato militare nel quale l'imputato, pur rivestendo il grado di tenente colonnello, è stato giudicato in primo grado da un collegio composto da un militare con il grado di colonnello, ha dichiarato la nullità della sentenza e disposto il rinvio al Tribunale militare in quanto ha ritenuto integrata una causa di nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. a) del c.p.p. per irregolare costituzione del collegio giudicante di primo grado, come tale assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

Ciò in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale trattando una analoga situazione, ha affermato che: *“La violazione dell'art. 2, comma secondo n. 3, legge 7 maggio 1981, n. 180 (ora art. 54, comma 2, lett. c) del C.O.M.), secondo cui il membro militare del collegio giudicante deve avere in ogni caso il grado di ufficiale e deve essere di grado pari a quello rivestito dall'imputato, comporta la nullità della costituzione del collegio, a norma dell'art. 178, lett. a) cod. proc. pen., trattandosi di norma che disciplina le condizioni di capacità del giudice militare..... tale nullità è, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”*.

B) In altro procedimento presso la Corte militare di appello la difesa aveva eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. e di tutti gli atti consecutivi dallo stesso dipendenti, ivi compresa la sentenza di primo grado, perché a seguito del provvedimento dichiarativo di nullità emesso dal Tribunale (in quanto nel predetto decreto il GUP aveva ommesso di indicare il locus e il *tempus commissi delicti*), il suddetto giudice non aveva provveduto a fissare una nuova udienza preliminare, ma si era limitato ad emettere *"inaudita altera parte"* un nuovo decreto che dispone il giudizio, nonché che tale decreto indicava quale difensore dell'imputato quello originariamente designato d'ufficio, nonostante fosse intervenuta nomina di un difensore di fiducia, al quale, tra l'altro, non veniva notificato.

La Corte (dopo aver evidenziato: che correttamente il Tribunale aveva annullato il primo decreto che dispone il giudizio, in quanto l'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. espressamente prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio "se manca o è insufficiente" l'indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett. c) del medesimo art. 429, citato: cioè a dire l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; che gli artt. 516

e 517 cod. proc. pen. non consentono di sanare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ove sia stata ritualmente dedotta e di evitare la regressione del processo "allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo", secondo il dettato dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen.) ha affermato che nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio il procedimento deve necessariamente regredire allo stato nel quale essa si è verificata: l'udienza preliminare.

Pertanto, mancando nel caso in esame la celebrazione di detta udienza, il Collegio ha dichiarato la nullità del decreto e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari perché provvedesse alla rinnovazione dell'atto nullo previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e segg. cod. proc. pen.

C) Ancora presso la Corte militare di appello, in un caso di appello della difesa e della Procura generale militare di Appello avverso la sentenza di condanna a carico di due imputati che nella loro qualità di esponenti della rappresentanza militare ponevano in essere reati di truffa militare e falso, aggravati e continuati, la Corte ha trasmesso gli atti alla Procura ordinaria competente per i fatti relativi al falso in foglio di licenza, di via e simili di cui all'art. 220 c.p.m.p., andando di contrario avviso rispetto alla decisione di I grado sull'inquadramento della fattispecie.

La Corte ha fatto proprio il principio di diritto sancito dalla Corte Suprema di Cassazione nella sent. n. 47926/2017, secondo cui le condotte sussunte sub art. 220 c.p.m.p. in realtà integrano gli estremi del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, di cui all'art. 480 c.p., punito con la pena edittale da tre mesi a due anni.

I due imputati erano infatti ritenuti responsabili di aver documentato, in modo difforme dal vero, circostanze relative alle modalità di espletamento dell'attività per la quale erano stati, di volta in volta, comandati in missione in qualità di delegati Cobar.

Le condotte contestate agli imputati si identificavano, a ben vedere, non con la materiale falsificazione dei documenti formati e prodotti ai fini della liquidazione delle missioni, vale a dire con la formazione totale o parziale di un atto prima inesistente, in assenza dei presupposti legittimanti l'emissione dello stesso; quanto con il doloso riporto, nell'ambito di tale documento, di circostanze dimostrate non veritiere, cioè non rispondenti agli accadimenti fattuali realmente posti in essere.

La falsa documentazione delle coordinate temporali entro le quali effettivamente si dispiegavano le missioni si riverbera, quindi, non sulla genuinità degli atti, come tale rilevante ai sensi dell'art. 220 c.p.m.p., ma sulla veridicità degli stessi. La rilevanza penale non poteva perciò che essere apprezzata

nell'ambito delle pertinenti fattispecie previste dal libro II, titolo VII, capo III del codice penale, rimesse però alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Con la stessa sentenza la Corte ha affrontato anche una ulteriore questione preliminare attinente l'utilizzabilità degli atti (artt. 191, 266 e 271 c.p.p.): la Corte, richiamando quanto sancito da Cass. pen., S.U., 20 novembre 1996, ha sostenuto che in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inutilizzabilità disciplinata dall'art. 271 c.p.p. può essere rilevata anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento.

Secondo l'impostazione resa nella decisione, nella fase di appello, ciò che rileva è la inutilizzabilità dei risultati derivanti da un mezzo di ricerca della prova (intercettazione di conversazioni, telefoniche o ambientali) non ammissibile per espresso divieto di legge. D'altro canto, a conferma di ciò, la Corte richiamava anche il principio sancito da Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2015, n. 19496, secondo cui la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge. La norma (art. 266 c.p.p.), sul punto, prevede che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita solo in casi tassativamente previsti (stante il carattere personalissimo, e garantito dalla privacy, del diritto sottoposto a intercettazione – vale a dire la comunicazione, il colloquio fra privati), fra cui non rientravano i reati contestati nel procedimento in esame, sia per titolo di reato (*nomen iuris*) che per entità della pena edittale.

Il reato di truffa militare pluriaggravata e continuata, per di più se nella forma tentata, non rientra nell'elencazione citata. Infatti, esso è inquadrato come reato contro il patrimonio e non contro la Pubblica amministrazione: la Corte ha ricordato le decisioni di legittimità (Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2018, n. 20136 e Cass. pen., ord., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 7579) che, anche se attraverso dei meri *obiter dicta*, nella descrizione degli elementi tipici del reato di truffa militare lo qualificano espressamente come reato contro il patrimonio.

Anche la esplicita previsione di legge e l'inserimento all'interno del Titolo IV del c.p.m.p. il quale è intitolato Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio (di cui al Capo IV), lascia chiaramente intendere che non si tratti di reato contro la P.A. Secondo il ragionamento della Corte tutto ciò era desumibile sia dalla elencazione contemplata nel titolo, suddivisa da virgole a dividere i vari gruppi di reati; sia dall'inserimento di ciascun gruppo all'interno di singoli capi (in cui il capo IV è intitolato espressamente Reati contro il patrimonio); sia per il fatto che, quando commessa ai danni dell'Amministrazione militare, la truffa resti meramente aggravata nella quantificazione della pena (art. 234, co. 2, n. 1; pena da uno a cinque anni di r.m.), pur sostanziandosi una aggravante c.d. ad effetto speciale per via dell'aumento superiore ad un terzo. La pena seppur aggravata, in base a quanto sancito dall'art. 4 c.p.p., non rientrava comunque nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 266 c.p.p., in quanto la soglia imposta è quella della pena superiore nel massimo a cinque anni.

D) Altra decisione della Corte riguarda un caso di condanna per reato di insubordinazione con ingiuria aggravata e disobbedienza aggravata (originariamente contestato a due coimputati in danno reciproco uno dell'altro e in cui v'era un rapporto di subordinazione derivante dal grado e dalle funzioni).

La Corte in via preliminare ha respinto un motivo attinente alla utilizzabilità dell'esame testimoniale dei due imputati assunti, secondo la difesa, in violazione dell'art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p. in combinato disposto con l'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

Il motivo è stato respinto in quanto la Corte ha ritenuto si versasse nell'ipotesi di cui all'art. 197-bis, comma 1, c.p.p. Infatti, essendo i reati originariamente contestati commessi in danno reciproco l'uno dell'altra e commessi in occasione gli uni degli altri, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., ha applicato il disposto del comma 2 dell'art. 197-bis cit., secondo il quale l'imputato ... di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone. Ad ogni modo, anche l'art. 197, comma 1, lett. b) evocato dalla difesa come parametro utile a dichiarare la inutilizzabilità delle testimonianze assunte in divieto dello stesso, fa salva l'ipotesi dell'art. 64, comma 3, lett. c).

Entrambi gli imputati infatti, sono stati sentiti come testimoni nella loro qualità di persone offese/costituite parti civili ed avvisati ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. Sul punto la Corte ha richiamato Cass. pen. S.U., n. 12067 del 17-12-2009, dep. 29-03-2010.

E) Anche in una sentenza della Corte militare di appello nel 2020 è stata esaminata una questione di incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197, comma primo, lett. d) c.p.p.

Secondo la Corte, nel caso di partecipazione occasionale di due militari ad attività di raccolta di notizie da persone informate sui fatti, peraltro attività rientrante nelle loro funzioni, non c'è incompatibilità a testimoniare su fatti diversi. Sussistono infatti numerosi precedenti, alcuni dei quali si riferiscono proprio ad attività occasionale prestata nell'ambito di un singolo atto del magistrato, i quali chiariscono che l'intervento dell'ausiliario nel corso del procedimento non impedisce sempre e comunque che in seguito egli sia sentito come testimone.

Nel caso in esame la Corte sottolinea che i due militari, pur avendo occasionalmente partecipato alla formalizzazione delle sommarie informazioni, non hanno depresso su quelle ma sul compimento di attività diverse.

F) Una delle competenze della Corte militare di appello concerne la tematica della revisione.

Nel 2020 un condannato ha chiesto, ai sensi degli artt. 629 e ss. c.p.p., la revisione di una sentenza della Corte militare di appello risalente al 2009, con cui era stato condannato per il reato di contrabbando sussumibile sub art. 3, legge

09.12.1941 n. 1383, in relazione agli artt. 110 c.p., 291-bis DPR 23/01/1973, come aggiunto dall'art. 1, legge 19.03.2001 n. 92, art. 70 DPR 26.10.1972, n. 633.

La Corte ha adottato ordinanza di manifesta inammissibilità perché non ha ritenuto la sussistenza di alcuna prova sopravvenuta o nuova tale che, sola o unita a quelle precedentemente assunte, dimostrasse che il condannato andasse prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p. La trascrizione allegata alla domanda di revisione dell'imputato infatti non è stata ritenuta idonea a costituire un nuovo elemento di prova in qualunque modo essa si volesse interpretare. La revisione, infatti, come ritenuto dalla Corte, è ammissibile quando dalla nuova o sopravvenuta fonte probatoria accertata emerge la piena dimostrazione che l'imputato condannato debba essere assolto: cosa non avveratasi nel caso di specie.

G) Il Tribunale militare di Verona ha esaminato il tema della revoca della sospensione condizionale condizionata al risarcimento del danno per omesso adempimento.

Si è posto infatti il problema di stabilire se, ai fini della constatazione dell'esistenza di una oggettiva impossibilità ad adempiere la condizione cui è stata subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, occorra avere esclusivo riguardo alle condizioni economiche del condannato nell'arco di tempo entro il quale avrebbe dovuto provvedere al risarcimento del danno o alle restituzioni, oppure venga il rilievo, impedendo la revoca del beneficio, anche il successivo mutamento di tali condizioni, al punto da risolversi nella oggettiva impossibilità di adempiere.

Tale ultima situazione si è infatti constatata nell'ambito del procedimento trattato, in ragione dei tempi tecnici necessari per la sua instaurazione, specie per lungaggini legate alla procedura di notifica, e per la sua definizione.

Nel caso di specie si è ritenuto corretta la valutazione circoscritta al periodo entro il quale il condannato era tenuto ad adempiere all'obbligo della restituzione.

In particolare si è espresso il convincimento che il giudice, nella doverosa verifica della possibilità o meno di adempiere al predetto obbligo, debba avere esclusivo riguardo all'arco temporale in cui si erano delineati i presupposti per il suo adempimento e che di conseguenza dovesse prescindere da eventi che siano occorsi in epoca successiva e per effetto dei quali sia venuta meno quella possibilità di adempiere sussistente in epoca pregressa e immediatamente successiva alla sentenza in cui è statuito l'obbligo restitutorio, quale condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale.

H) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 19/2020 del 30 gennaio 2020, depositata il 14 febbraio 2020, ha accolto la eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Roma con ordinanza del 19 marzo 2019, dichiarando costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma Cost., l'art. 456, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto

che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La Consulta ha stabilito che la disposizione censurata viola il diritto di difesa in quanto anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell'avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova.

Dalla declaratoria di illegittimità discende la conseguenza che l'omissione dell'avviso integra una nullità di ordine generale ex art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p.

I) In una sentenza del Tribunale militare di Napoli è stata esaminata la questione procedurale relativa alle conseguenze di una declaratoria, da parte della Corte d'Appello, di nullità della sentenza di primo grado per fatto diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio.

Nel respingere la contestazione, da parte della difesa degli imputati, della ritualità del rinvio al Giudice di prime cure (e non alla Procura), operato dal Giudice di secondo grado – poiché, a parere della difesa, la norma di cui all'art. 604 c.p.p. che prevede la regressione del procedimento davanti al Giudice di primo grado si applica unicamente nei casi di cui all'art. 522 c.p.p., i quali, tuttavia, non sarebbero ricorsi nell'ipotesi in valutazione – il Tribunale ha effettuato una disamina delle norme e dei principi che regolano la materia, in particolare ponendo a confronto il testo e la *ratio* delle norme di cui agli artt. 516, 521, 522 e 604 c.p.p.

Ciò ha fatto anche sottoponendo le proprie considerazioni al vaglio di compatibilità con la pronunce della Suprema Corte che la difesa aveva richiamato a sostegno della sua tesi; ed in particolare si è soffermato sulla sentenza Cass. Pen. Sez. V, n. 40625 del 12 dicembre 2006, la quale ha ritenuto – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – corroborasse la conclusione raggiunta dal Collegio.

5.10. Il Tribunale militare di sorveglianza.

A) Flussi di attività'.

Rispetto all'anno 2019, la Sorveglianza Militare ha registrato un andamento medio sostanzialmente costante nelle esecuzioni di pena (cumulate le funzioni collegiali e monocratiche):

Anno	PROCEDIMENTI	PROVVEDIMENTI
2020	68	53
2019	41	71
2018	34	109
2017	65	88

I dati riassuntivi del Tribunale militare di sorveglianza sono, nella tabella seguente, comparati con quelli del 2019:

PROCEDIMENTI				
Stato	Anno			
	2020	N.	2019	
Pendenti	1/01/20	9	1/01/19	.
Sopravvenuti	2020	20	2019	1
Definiti	2020	18	2019	8
Pendenti	31/12/20	11	31/12/19	
Tempo medio di definizione	Giorni 275		Giorni 520	

Il TMS esercita funzioni di sorveglianza sui condannati per reati militari, nonché funzioni di vigilanza sul Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Rispetto a tali funzioni, si sono registrate le seguenti presenze di detenuti in Carcere:

Media		Totale presenze					
Reati Comuni	Reati militari	Reati comuni		Reati militari		Min.	Max.
		Min.	Max.	Min.	Max.		
57,88	0,39						
58,27		53	64	1	3	54	67

Nel corso dell'anno, non sono stati rilasciati permessi premio ai detenuti. Permessi premio rilasciati con esito positivo: n. 13 (2017), n. 4 (2018), n. 6 (2019) e n. 0 (2020).

Quanto alle misure alternative alla detenzione, l'esito dei relativi procedimenti si è rivelato generalmente positivo, a dimostrazione della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della pena militare così espiata: è stato registrato solo un caso di revoca per inosservanza reiterata delle prescrizioni (nel 2018 si era avuto un caso di revoca per sopravvenienza di titolo esecutivo che aveva elevato la pena da espiare a misura superiore a quella residua di 18 mesi, presupposto per la concessione della detenzione domiciliare - art. 30 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354).

I dati riassuntivi del Magistrato militare di sorveglianza sono, nella tabella seguente, comparati con quelli del 2019:

PROCEDIMENTI				
Stato	Anno			
	2020		2019	
Pendenti	01/01/20	.	01/01/19	2
Sopravvenuti	2020	5	2019	2
Definiti	2020	7	2019	7
Pendenti	31/12/20		31/12/19	

B) Funzione di sorveglianza. Effetti della revoca dell'affidamento in prova.

In un caso specifico di reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni, un condannato ha avuto il beneficio dell'affidamento in prova sospeso dal Magistrato di Sorveglianza e, quindi, revocato dal TMS, con conseguente detenzione in carcere e riconoscimento solo parziale dell'avvenuta espiazione della pena. Il percorso rieducativo intrapreso in carcere ha portato rapidamente alla maturazione della personalità del condannato, anche attraverso ottimi risultati nell'addestramento dei cani forniti dalla *pet therapy*.

C) Ordinamento penitenziario

Per il 2019 (come per il 2018) si era rilevato che l'andamento costante dell'attività giudiziaria aveva consentito al TMS di rafforzare la sua funzione di vigilanza sulla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere. Nelle aree identificate come prioritarie per una più completa attuazione dell'Ordinamento Penitenziario e – segnatamente – per l'introduzione del lavoro nel carcere militare, il 2018 era stato un anno di preparazione, anche regolamentare. Ne era risultata una proposta di nuovo Regolamento Interno, ritenuto indispensabile per regolare i diversi aspetti del trattamento penitenziario connessi al lavoro interno al carcere.

Nel 2019, la relativa bozza di Regolamento è stata perfezionata dalla Commissione ex art. 16 dell'Ordinamento Penitenziario (l. n. 354/1975) e trasmessa il 6 giugno 2019 al Ministro della Difesa, per l'adozione con Decreto Ministeriale.

La caduta nella stessa estate 2019 del Governo allora in carica aveva comprensibilmente ritardato una decisione politica.

Attualmente, si attende il parere del Consiglio della Magistratura Militare sul Regolamento, preliminare rispetto al parere del Consiglio di Stato.

Il Presidente del Tribunale militare di sorveglianza ha rilevato l'urgenza del compimento di tali incombenzi e della firma del Decreto da parte dell'On. Ministro in carica, perché:

(a) il lavoro è obbligatorio secondo la legge (art. 20 O.P.), in quanto la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.);

(b) la mancata previsione di un'adeguata formazione professionale durante la detenzione nel Carcere militare priva gli ex-detenuiti di una concreta possibilità di trovare impiego al tempo della rimessione in libertà, costringendo l'intero nucleo familiare a protrarre, a tempo indeterminato, condizioni di sofferenza economica.

D) Lavoro obbligatorio

Il nuovo Regolamento Interno del Carcere consentirebbe l'introduzione del lavoro dei detenuti, che - previsto obbligatorio e remunerato dall'Ordinamento Penitenziario (O.P. - L. 26.7.1075, n. 354, art. 20) - ad oltre 30 anni dalla costituzione del Carcere Militare non è ancora consentito. I detenuti potrebbero essere assegnati a servizi che sono ora svolti da militari in servizio permanente ovvero affidati in appalto a ditte esterne (servizio bar, ristorazione, pulizie, barberia e minuto mantenimento).

Poiché l'infrastruttura dispone anche di un'ampia superficie di terreno incolto, potranno anche introdursi lavori agricoli che consentano l'utilizzo dei prodotti della terra coltivata dai detenuti, sia per la vendita sul mercato sia per il consumo diretto in carcere. La vocazione agricola naturale del territorio consentirebbe anche la formazione professionale adeguata dei detenuti e, quindi, un loro più agevole inserimento nel mercato del lavoro, al termine della pena.

In particolare, la messa a regime delle attività lavorative consentirebbe:

(a) la piena partecipazione dei detenuti all'attività rieducativa, anche mediante la diretta associazione di un reddito con il lavoro svolto;

(b) l'acquisizione di professionalità utili al migliore impiego degli ex-detenuiti, al tempo del rientro nella società civile;

(c) l'adempimento degli obblighi di risarcimento, restituzione e rimborso relativi al procedimento penale, al mantenimento in carcere ed agli obblighi alimentari eventualmente gravanti sui condannati (O.P. - art. 24, anche in relazione all'art. 2);

(d) la riduzione dei costi di gestione del carcere militare per il Ministero della Difesa.

Le recenti modifiche apportate all'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario (O.P. - Legge n. 354/1975) in materia di lavoro penitenziario (Art. 2, co. 1, lett. a). D.Lgs. n. 124 del 2 ottobre 2018, recante *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r) della legge 23 giugno 2017, n. 103*) sottolineano un'attenzione del Legislatore per la funzione rieducativa del lavoro.

E) Protocollo di sorveglianza

Ha avuto puntuale attuazione il Protocollo adottato nel 2018 per assicurare che i magistrati militari di sorveglianza seguano l'andamento del processo rieducativo in tutte le sue fasi, a partire dall'ingresso dei condannati in carcere,

mediante visite strutturate ai detenuti e dialoghi con il personale che ne segue quotidianamente la vita in carcere.

Tale approccio strutturato all'attività trattamentale (unitamente all'eventuale presenza dei condannati in fase di trattazione delle relative istanze di benefici penitenziari) consentirà una valutazione più completa dell'idoneità della misura detentiva ovvero di quella alternativa per l'effettivo reinserimento sociale dei condannati.

6. Considerazioni finali.

L'emergenza sanitaria nel 2020 ha costretto il legislatore e gli altri organi dello Stato ad una produzione normativa incessante, spesso caotica o poco coordinata, che ha posto, ai cittadini ed anche ai cultori del diritto, problemi interpretativi di difficile soluzione.

La frase di Cesare Beccaria citata all'inizio di questa Relazione tende proprio ad evidenziare come l'incertezza normativa sia nemica, forse la nemica più insidiosa, della libertà, e che, dove l'interpretazione ("*interpettazione*", nel linguaggio di Beccaria) possa diventare arbitrio, nemmeno l'autorità giudiziaria può più svolgere quel ruolo di garanzia che le è assegnato.

Si potrebbe dire che dinanzi ad una necessità imperiosa, dettata da motivi sanitari, di limitare in termini incisivi la libertà dei cittadini, in particolare nei propri spostamenti fisici, il risultato che si ottiene ponendo delle norme dal contenuto oscuro è un risultato eccellente, di massima limitazione della libertà personale: ma è un risultato ottenuto ad un prezzo troppo elevato, quello del sacrificio di valori che la cultura illuministica ha posto a fondamento degli ordinamenti giuridici moderni.

Con l'auspicabile ritorno alla normalità occorrerà che anche di questa esperienza si tenga il dovuto conto, sia per evitare che si traduca in un modo ordinario di legiferare quello che era dettato dall'emergenza, sia in particolare perché si prenda coscienza ad ogni livello che se in generale emanare norme dal contenuto incerto, o lasciare che simili norme continuino ad aver vigenza, è un male, diventa un male ancora più grande se riferito al settore del diritto penale, dove i principi di precisione e di divieto di analogia hanno un fondamento costituzionale.

Anche sotto tale punto di vista un intervento normativo nella materia del diritto penale militare risulta indispensabile. E' un settore infatti dove il perdurare di situazioni di incertezza normativa non solo rende a volte difficile definire i confini del lecito e dell'illecito, ma rende anche a volte poco chiaro se il fatto sarà giudicato dal giudice militare o da quello ordinario; o addirittura da entrambi, nel caso di reati comuni e militari connessi, fra i quali sia più grave il reato militare.

In situazioni nelle quali il cittadino militare non solo non abbia chiaro se il suo comportamento rientri o meno fra quelli vietati, ma non possa nemmeno sapere in anticipo con certezza quale sarà il suo giudice, appare palese che si ha una inammissibile restrizione di libertà.

7. Tavole statistiche e Grafici

Corte Militare di Appello
Sentenze emesse nell'anno 2020

I Sezione

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
35/2019	4/2020	03.05.2019	21.01.2020	263
111/2018	5/2020	23.11.2017	21.01.2020	789
25/2019	10/2020	27.03.2019	11.02.2020	321
47/2019	11/2020	17.06.2019	11.02.2020	239
51/2019	12/2020	19.06.2019	11.02.2020	237
53/2019	13/2020	19.06.2019	11.02.2020	237
73/2019	18/020	03.10.2019	25.02.2020	145
1/2020	24/2020	16.01.2020	07.07.2020	173
27/2018	30/2020	05.03.2018	22.09.2020	932
9/2020	31/2020	22.01.2020	22.09.2020	244
3/2020	32/2020	16.01.2020	22.09.2020	250
41/2019	33/2020	15.05.2019	22.09.2020	496
36/2020	34/2020	12.06.2020	22.09.2020	102
99/2019	38/2020	30.12.2019	06.10.2020	281
11/2019	39/2020	08.02.2019	06.10.2020	606
37/2018	40/2020	27.03.2018	06.10.2020	924
5/2020	41/2020	20.01.2020	06.10.2020	260
87/2019	42/2020	18.11.2019	06.10.2020	323
17/2020	43/2020	31.01.2020	06.10.2020	249
11/2020	44/2020	24.01.2020	06.10.2020	256
79/2019	48/2020	08.10.2019	20.10.2020	378
7/2020	49/2020	20.01.2020	20.10.2020	274
19/2020	50/2020	05.02.2020	20.10.2020	258
37/2020	51/2020	30.06.2020	20.10.2020	112
21/2020	53/2020	07.02.2020	10.11.2020	277
69/2019	54/2020	23.09.2019	10.11.2020	414
127/2018	55/2020	06.12.2018	10.11.2020	705
75/2019	56/2020	04.10.2019	10.11.2020	403
43/2020	59/2020	22.07.2020	24.11.2020	125
35/2020	60/2020	15.05.2020	24.11.2020	193
30/2020	63/20	09.03.2020	01.12.2020	277
7/2019	67/2020	28.01.2019	15.12.2020	687
63/2019	68/2020	12.09.2019	15.12.2020	460
81/2019	69/2020	16.10.2019	15/12/2020	426
25/2020	70/2020	21.02.2020	15.12.2020	298
97/2019	71/2020	18.12.2019	15.12.2020	363

II Sezione

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
58/2019	1/2020	23.07.2019	15.01.2020	177
80/2019	2/2020	14.10.2019	15.01.2020	94
78/2019	3/2020	08.10.2019	15.01.2020	100
44/2019	6/2020	29.05.2019	29.01.2020	245
56/2019	7/2020	11.07.2019	29.01.2020	203
84/2019	8/2020	24.10.2019	29.01.2020	98
86/2019	9/2020	14.11.2019	29.01.2020	77
66/2019	14/2020	18.09.2019	12.02.2020	147
88/2019	15/2020	22.11.2019	12.02.2020	83
68/2019	16/2020	23.09.2019	12.02.2020	143
74/2019	17/2020	04.10.2019	12.02.2020	132
90/2019	19/2020	29.11.2019	26.02.2020	90
94/2019	20/2020	05.12.2019	26.02.2020	84
92/2019	21/2020	03.12.2019	26.02.2020	90
20/2020	22/2020	06.02.2020	01.07.2020	147
24/2020	23/2020	20.02.2020	01.07.2020	133
96/2019	25/2020	18.12.2019	08.07.2020	204
22/2020	26/2020	20.02.2020	15.07.2020	147
04/2020	27/2020	16.01.2020	15.07.2020	182
98/2019	28/2020	18.12.2019	16.09.2020	274
28/2020	29/2020	28.02.2020	16.09.2020	202
8/2020	35/2020	20.01.2020	30.09.2020	255
34/2020	36/2020	16.04.2020	30.09.2020	168
26/2020	37/2020	24.02.2020	30.09.2020	219
38/2020	45/2020	30.06.2020	14.10.2020	107
10/2020	46/2020	22.01.2020	14.10.2020	267
12/2020	47/2020	24.01.2020	14.10.2020	265
6/2020	52/2020	20.01.2020	28.10.2020	283
40/2020	57/2020	06.07.2020	11.11.2020	129
14/2020	58/2020	28.01.2020	11.11.2020	289
48/2020	61/2020	11.09.2020	25.11.2020	76
54/2020	62/2020	12.10.2020	25.11.2020	45
31/2020	64/2020	11.03.2020	02.12.2020	267
32/2020	65/2020	11.03.2020	02.12.2020	267
44/2020	66/2020	30.07.2020	02.12.2020	126
82/2019	72/2020	22.10.2019	16.12.2020	391
18/2020	73/2020	04.02.2020	16.12.2020	317

Procedimenti I Sez.

n. 36

gg. 12977

media durata = 360,47

Procedimenti II Sez.

n. 37

gg. 6523

media durata = 176,30

Procedimenti totali CMA


n. 73

gg. 19500

media durata = 267,12

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2020 AL 31.12.2020


ARCHIVIATI		DECRETO		SENTENZA			ALTRIMENTI
ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI	
954	114	4	104	20	23	22	
1072		147			22		
TOTALE		1241			22		
TOTALE GENERALE		1241			22		



TAB. 2


ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	21	403	355	69
VERONA	85	496	446	135
NAPOLI	136	506	440	202
TOTALE	242	1405	1241	406



TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2020 AL 31.12.2020


condanna 29	proscioglimento 38	con sentenza di difetto di giurisdizione 3	altrimenti esauriti 2
Totale 72			



TAB. 4


ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

	1	2	3	4
TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	29	51	27	53
VERONA	33	28	28	33
NAPOLI	28	39	20	47
TOTALE	90	118	75	133



CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020


SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
30	8	2	0	13	0	16	3	1	0	0	3



TAB. 6


ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2020 AL 31.12.2020

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAUTIRI	PENDENTI FINE ANNO
56	72	76	52



ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2020


ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2020	56	72	76	52
2019	80	99	123	56
2018	60	135	115	80
2017	47	122	109	60



TAB. 8


**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020**

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Non depositati	Totali
Udienza pubblica	8	17	3	0	0	13	0	0	16	57
C.C.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C.C. 127 c.p.p.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
totale	8	19	3	0	0	13	0	0	16	59



RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
41	2	43



TAB. 10